1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46-Filiale di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 gennaio 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

Anno 164° - Numero 4


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA. 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

CORTE COSTITUZIONALE









SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N.	3.	Sentenza 23	novembre	2022 -	20	gennaio	2023
----	----	-------------	----------	--------	----	---------	------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive - Condannati per il delitto di incendio boschivo - Possibilità di sospendere l'esecuzione della pena in caso di condotta colposa - Esclusione - Disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a).

N. **4.** Ordinanza 11 - 23 gennaio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Truffa - Regime di procedibilità - Estensione, mediante decreto legislativo, della procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di recidiva qualificata, in base all'interpretazione della novella data dal diritto vivente - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi e criteri direttivi - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, art. 11; codice penale, art. 649-bis.

N. **5.** Sentenza 20 dicembre 2022 - 24 gennaio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi e materie esplodenti - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità anche in caso di estinzione del reato per oblazione - Denunciata violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Non fondatezza delle questioni.

Armi e materie esplodenti - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità a tutti i reati concernenti le armi, inclusa la contravvenzione dell'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti - Denunciata violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6.

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 160. Ordinanza del Tribunale di Macerata del 23 novembre 2022

Patrocinio a spese dello Stato - Spese per consulenti e ausiliari - Processo civile - Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero - Anticipazione, a carico dell'erario, degli onorari dell'ausiliario del magistrato nel procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno promosso dal pubblico ministero - Omessa previsione.

Pag. 25

7

10

Pag.



- N. 1. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cosenza del 12 dicembre 2022
 - Ordinamento penitenziario Benefici penitenziari Detenzione domiciliare Prevista possibilità di accedere alla misura da parte di: a) detenuta madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) detenuto padre di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
 - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b)....

Pag. 27

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **3**

Sentenza 23 novembre 2022 - 20 gennaio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive - Condannati per il delitto di incendio boschivo - Possibilità di sospendere l'esecuzione della pena in caso di condotta colposa - Esclusione - Disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 3 e 27 terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Daria de PRETIS;

Giudici :Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera *a)*, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Savona nel procedimento penale a carico di L. F., con ordinanza del 15 dicembre 2021, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 15 dicembre 2021 (reg. ord. n. 5 del 2022), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera *a*), del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede "423 bis del codice penale" senza specificazione del riferimento al solo primo comma ovvero all'ipotesi dolosa».



1.1.- Il rimettente espone che il 7 gennaio 2021 è stata pronunciata nei confronti di L. F. sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.

Come si apprende dal fascicolo del procedimento *a quo*, la pena applicata a L. F. è di otto mesi di reclusione. Il pubblico ministero, nell'emettere (nel novembre 2021) il relativo ordine di esecuzione, aveva contestualmente chiesto al giudice rimettente, in qualità di giudice dell'esecuzione, di sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera *a*), cod. proc. pen. nei termini poc'anzi indicati.

- Il GIP ha quindi sollevato le predette questioni di legittimità costituzionale, disponendo con separata e contestuale ordinanza, presente nel fascicolo del procedimento *a quo* la sospensione dell'ordine di esecuzione nelle more dell'incidente di illegittimità costituzionale.
- 1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente osserva che sulla base del tenore letterale della disposizione censurata la sospensione dell'ordine di esecuzione non potrebbe essere disposta in alcuno dei casi previsti dall'art. 423-bis cod. pen., e dunque anche nell'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso per colpa.
- 1.3.- Tale esclusione dalla regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive non superiori a quattro anni creerebbe tuttavia, secondo il giudice *a quo*, una irragionevole disparità di trattamento tra il delitto di incendio boschivo colposo e altri reati colposi «parimenti e più gravi», come «l'omicidio stradale, l'omicidio sul lavoro, l'omicidio dovuto a colpa medica o l'incendio ferroviario [sic]». In tal modo, il legislatore avrebbe ingiustificatamente «considerato pericoloso e dunque meritevole della carcerazione chi ha commesso un reato di modesta gravità e ha riportato condanna ad una pena detentiva breve», sulla base di una «aprioristica presunzione di pericolosità che travalica il limite costituzionale della ragionevolezza».

La disposizione censurata violerebbe, peraltro, anche il principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, dal momento che «tale finalità rieducativa rimarrebbe completamente frustrata con un sistema automatico di carcerazione immediata senza possibilità di valutazione individualizzata da parte del tribunale di sorveglianza». Il legislatore avrebbe in tal modo «sabotato la finalità rieducativa della pena a fronte di una condotta non particolarmente grave».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Rammenta l'interveniente che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la disposizione censurata si fonda su una presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti da essa indicati (è citata la sentenza n. 125 del 2016). La ragionevolezza della norma, nella parte che viene qui in discussione, potrebbe «essere legittimamente predicata ravvisandone la *ratio* - avendo esclusivamente riguardo alle caratteristiche intrinseche del delitto di omicidio colposo [sic], indipendentemente dalla considerazione della gravità dello stesso - in una maggiore pericolosità del condannato, tale da giustificare, anche in un'ottica generalpreventiva, la scelta legislativa di prevedere che la valutazione circa la possibilità per il condannato di accedere alle misure alternative alla detenzione sia da compiere successivamente all'ingresso in carcere».

Dovrebbe d'altra parte escludersi anche il dedotto contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che «la possibilità comunque garantita al condannato che abbia fatto ingresso in carcere di presentare al tribunale di sorveglianza istanza di accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario vale ad assicurare il rispetto del principio della necessità di una valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilità di consentirgli l'accesso ai benefici in questione, desumibile dalla poc'anzi citata disposizione costituzionale» (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 216 del 2019).

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il GIP del Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera *a*), cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede "423 bis del codice penale" senza specificazione del riferimento al solo primo comma ovvero all'ipotesi dolosa».

Il GIP rimettente è adito, in sede di incidente di esecuzione, dal pubblico ministero che, nell'emettere ordine di esecuzione della pena a carico di L. F. per il delitto di incendio boschivo colposo, di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., aveva chiesto allo stesso giudice di sollevare le predette questioni di legittimità costituzionale.



Condividendo l'avviso del pubblico ministero, il rimettente dubita dunque della compatibilità con i due parametri costituzionali evocati del divieto, sancito dalla disposizione censurata, di sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. a carico dei condannati per il delitto di incendio boschivo anche nella sua forma meramente colposa.

2.- Le questioni sono ammissibili.

Il rimettente ha, invero, già sospeso - come risulta dal fascicolo del procedimento *a quo* - l'ordine di esecuzione, nelle more del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Con tale provvedimento, tuttavia, il giudice *a quo* non si è ancora pronunciato sulla domanda di sospensione fondata sull'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. proposta dal pubblico ministero, e non ha pertanto esaurito la propria potestas iudicandi (su cui, *ex multis*, sentenza n. 10 del 2018, punto 7.2. del Considerato in diritto), ma ha semplicemente anticipato - con un provvedimento meramente "interinale", destinato a operare sino alla ripresa del giudizio dopo l'incidente di legittimità costituzionale (sentenza n. 162 del 2021, punto 2 del Considerato in diritto e ulteriori precedenti ivi citati) - gli effetti dell'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, in esito alla quale soltanto potrebbe essere accolta la domanda del pubblico ministero.

La rilevanza delle questioni prospettate permane, dunque, intatta.

- 3.- Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento tanto all'art. 3, quanto all'art. 27, terzo comma, Cost.
- 3.1.- Il comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. stabilisce una serie di eccezioni alla regola generale, fissata dal precedente comma 5, secondo cui l'ordine di esecuzione della pena detentiva, emesso dal pubblico ministero quando la sentenza di condanna divenga definitiva, deve essere sospeso allorché la pena inflitta, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore a quattro anni, ovvero a sei anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

In particolare, l'art. 656, comma 9, lettera *a*), cod. proc. pen. - oggetto delle censure del rimettente - stabilisce che la predetta sospensione non possa avere luogo nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dei condannati per una serie di ulteriori delitti, tra cui per l'appunto quello di incendio boschivo, di cui all'art. 423-*bis* cod. pen.

Il rimettente, come anticipato, censura la disposizione nella sola parte in cui esclude dalla sospensione dell'ordine di esecuzione le condanne per il delitto di incendio boschivo nella sua forma colposa, prevista dal secondo comma dell'art. 423-bis cod. pen. Tale esclusione darebbe luogo, a suo avviso, a irragionevoli disparità di trattamento, e assieme frustrerebbe la finalità rieducativa della pena.

3.2.- La disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. è già stata oggetto di una nutrita serie di pronunce di questa Corte, di cui la recente sentenza n. 238 del 2021 ha dato conto analiticamente.

Da tale giurisprudenza emerge l'idea secondo cui «[i]l tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale» (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto) dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza.

In altre parole, la soluzione ottimale sarebbe - in linea di principio - quella di prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti di ogni condannato che non si trovi già in carcere in stato di custodia cautelare (ipotesi, questa, cui si riferisce l'art. 656, comma 9, lettera b, cod. proc. pen.), ogniqualvolta la pena che egli debba integralmente espiare, ovvero la pena residua, sia contenuta entro i limiti temporali compatibili con l'accesso a misure alternative alla detenzione. Ciò al fine di consentire al condannato di proporre - nei trenta giorni successivi all'emanazione dell'ordine di esecuzione - istanza di ammissione a una di tali misure al tribunale di sorveglianza, ed evitargli così l'ingresso in carcere nelle more della decisione.

L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è, in effetti, problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. E ciò per una pluralità di ragioni.

Anzitutto, perché l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria (sul punto, mutatis mutandis, sentenza n. 28 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto).

In secondo luogo, perché - come già rammentato dalla sentenza n. 216 del 2019 (punto 4 del Considerato in diritto) - quando la pena da scontare sia breve, è assai probabile «che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena»; eventualità quest'ultima «purtroppo non infrequente, stante il notorio sovraccarico di lavoro che affligge la magistratura di sorveglianza, nonché il tempo necessario per la predisposizione della relazione del servizio sociale in merito all'osservazione del condannato in carcere».

Infine, perché - come posto in luce dalla menzionata sentenza n. 41 del 2018 (punto 6 del Considerato in diritto) - ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa.

In particolare sulla base di quest'ultima considerazione, la medesima sentenza n. 41 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite di tre anni di pena detentiva, originariamente previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la sospensione dell'ordine di esecuzione: limite che la sentenza in parola ha evidenziato risultare irragionevolmente disallineato rispetto a quello, attualmente di quattro anni, fissato dall'art. 47, comma 3-bis, ordin. penit. ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.


3.3.- La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, riconosciuto la possibilità per il legislatore di individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, eccezioni al «punto di equilibrio ottimale» rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l'accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione. Al tempo stesso, questa Corte ha tuttavia precisato che proprio la natura «ancillare della sospensione rispetto alle finalità delle misure alternative» deve rendere «particolarmente stretto» il controllo di legittimità costituzionale riservato a tali ipotesi (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto).

Nella stessa sentenza n. 41 del 2018 si è osservato che l'eccezione prevista nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis ordin. penit. riposa sulla considerazione secondo cui, in tali ipotesi, «l'accesso alla misura alternativa è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all'esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione» (ancora punto 5 del Considerato in diritto).

Proprio sulla base di questa considerazione, la recente sentenza n. 238 del 2021 ha ritenuto non irragionevole il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato previsto dall'art. 291-*ter*, comma 1, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), che rientra per l'appunto tra i delitti sottoposti allo speciale regime di preclusioni all'ordinario accesso alle misure alternative dettato dall'art. 4-*bis* ordin, penit.

Parimenti, la sentenza n. 216 del 2019 ha ritenuto immune da censure sotto il profilo costituzionale la puntuale eccezione rappresentata dal divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. Il fondamento giustificativo di tale eccezione è stato qui ravvisato, in particolare, nella «discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore di un simile reato» (punto 3.1.1. del Considerato in diritto); speciale pericolosità che il legislatore ha ritenuto, con valutazione non censurabile da questa Corte, costituire «ragione sufficiente per negare in via generale ai condannati per il delitto in esame il beneficio della sospensione dell'ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza, della possibilità di concedere al singolo condannato i benefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna» (punto 3.1.2. del Considerato in diritto).

La precedente sentenza n. 125 del 2016 aveva, invece, giudicato «incongru[o]» (punto 2 del Considerato in diritto) il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione rispetto ai condannati per il delitto di furto con strappo di cui all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., essenzialmente sulla base della considerazione che tale divieto non opera rispetto alla rapina (non aggravata), nella quale il furto con strappo può facilmente sfociare, a fronte della prevedibile reazione della vittima. Con conseguente illogicità di una disciplina più sfavorevole per chi sia condannato per un reato meno grave, pur se contiguo dal punto di vista criminologico.



3.4.- Questa Corte è ora chiamata a valutare se - al metro di quel "controllo stretto" di legittimità costituzionale evocato dalla sentenza n. 41 del 2018 - sussistano sufficienti ragioni per sottrarre anche i condannati per il delitto di incendio boschivo colposo alla regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione, che vige per tutti i condannati a una pena contenuta in limiti che consentano l'accesso immediato a misure alternative alla detenzione, i quali non si trovino in stato di custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La risposta, come anticipato, non può che essere negativa.

3.4.1.- Anzitutto, il richiamo integrale all'art. 423-bis cod. pen. compiuto dalla disposizione censurata fa sì che esso comprenda anche l'ipotesi, disciplinata dal secondo comma dello stesso art. 423-bis, in cui l'incendio sia cagionato per mera colpa. Per effetto di tale indifferenziato richiamo, l'incendio boschivo colposo si presenta oggi come l'unico reato colposo tra quelli per i quali l'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. prevede il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione.

Questa anomalia non viene in alcun modo giustificata nei lavori preparatori del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, al cui art. 2, comma 1, lettera *m*), si deve l'inserimento del riferimento all'art. 423-*bis* cod. pen. nella disposizione censurata. In tali lavori preparatori ci si limita a generici riferimenti a gravi e allarmanti fenomeni criminosi rispetto ai quali le esigenze di sicurezza della collettività appaiono maggiormente bisognose di tutela; fenomeni criminosi tra i quali il legislatore ha ritenuto evidentemente di iscrivere anche il delitto di incendio boschivo. Dai lavori preparatori non si evince, però, alcuna specifica illustrazione sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a includere tra i reati per i quali non opera la regola della sospensione dell'ordine di esecuzione anche quel delitto nella sua forma colposa; ciò che potrebbe addirittura condurre a dubitare che la mancata esclusione di tale ipotesi - disciplinata all'interno della medesima disposizione che prevede la corrispondente fattispecie dolosa anziché, come di solito accade, in una separata disposizione - sia frutto di una mera svista del legislatore.

3.4.2.- Proprio la natura colposa del delitto in questione rende, d'altra parte, estremamente problematica una plausibile giustificazione di tale eccezione. Ferma l'indubbia gravità del reato dal punto di vista oggettivo, è davvero arduo affermare che - dal punto di vista soggettivo - l'autore di una condotta meramente colposa manifesti una speciale pericolosità, tale da giustificare la scelta del legislatore di assicurarne un "passaggio in carcere", in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione.

In proposito, conviene rammentare che la generalità degli istituti che, nel vigente sistema penale, comportano aggravamenti della pena o del suo regime esecutivo in relazione alla particolare pericolosità soggettiva dell'autore si basano sulla commissione, da parte sua, di reati dolosi, evidentemente ritenuti gli unici che consentono affidabili prognosi di ulteriore commissione di reati. «[N]on colposo» è il precedente delitto, accertato con condanna definitiva, che giustifica l'applicazione al soggetto della circostanza aggravante della recidiva (art. 99, primo comma, cod. pen.), il cui fondamento radica tanto nella maggiore colpevolezza dell'autore, quanto - appunto - nella sua accentuata pericolosità (da ultimo, sentenza n. 230 del 2022, punto 3.3. del Considerato in diritto); di delitti «non colposi» parlano le norme dedicate all'abitualità, tanto se presunta dalla legge (art. 102 cod. pen.) quanto se ritenuta dal giudice (art. 103 cod. pen.); dolosi sono i delitti "ostativi" all'accesso ai benefici penitenziari (art. 4-bis ordin. penit.) e quelli, in materia di misure cautelari, rispetto ai quali operano le presunzioni di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).

Il criterio utilizzato dal legislatore in tutte queste discipline ha un solido fondamento razionale: se non può in assoluto escludersi che anche chi ha commesso il fatto per negligenza, imprudenza o imperizia possa nuovamente incorrere in un'analoga disattenzione o trascuratezza, è solo l'intenzionale violazione della legge penale che può essere posta alla base di presunzioni non arbitrarie, da parte del legislatore, di un pericolo significativo di reiterazione di condotte criminose, tale da giustificare discipline che in via generale aggravino il trattamento sanzionatorio dell'autore, o lo sottraggano a benefici concessi alla generalità dei condannati.

3.4.3.- A ragione il rimettente denuncia, poi, la disparità di trattamento - creata dalla norma censurata - tra l'incendio boschivo colposo (punito con la reclusione da uno a cinque anni) e la generalità degli altri delitti colposi, ancorché questi siano di pari o superiore gravità, come si evince dal raffronto tra i beni giuridici tutelati e le rispettive cornici edittali - generalmente considerate, queste ultime, espressive della valutazione della gravità del reato da parte dello stesso legislatore. Nel caso in cui la pena inflitta non superi i quattro anni di reclusione, ad esempio, l'ordine di esecuzione della pena detentiva resta sospeso nei confronti di chi sia stato condannato per omicidio colposo aggravato (punito con la reclusione da due a sette anni nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 589 cod. pen., e con la reclusione da tre a dieci anni in quello previsto dal terzo comma della medesima disposizione), per omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen. (punito nella fattispecie base con la reclusione da due a sette anni, e con pene ancor più severe in tutte le altre ipotesi), nonché per tutti i disastri colposi (soggetti, ai sensi dell'art. 449 cod. pen., alla medesima cornice edittale della reclusione da uno a cinque anni).



Particolarmente illogica appare, in questo contesto, la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per il delitto, strutturalmente affine, di incendio colposo, che è posto a tutela dell'incolumità pubblica - e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo - e che è comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo.

3.4.4.- L'impossibilità di presentare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in stato di libertà determinata dalla disposizione censurata comporta, infine, un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.

Laddove, infatti, il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione abbia una sua ragionevole giustificazione, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze n. 216 del 2019 e n. 238 del 2021, tale ostacolo - creato dalla necessità di ingresso in un istituto carcerario per scontare una pena detentiva breve o molto breve, con le conseguenze negative poc'anzi illustrate (*supra*, punto 3.2.) - appare bilanciato dalla necessità, non arbitrariamente apprezzata dal legislatore, di far fronte a una spiccata pericolosità del condannato rivelata dalla particolare natura del reato (doloso) commesso; o comunque discende dalla necessità di prendere atto di uno speciale sistema di preclusioni che rende «residuale» (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto) l'accesso alle misure alternative per i condannati per determinati reati.

Non così, invece, allorché una simile ragionevole giustificazione difetti, come accade nel caso dei condannati per incendio boschivo colposo, per i quali la disciplina censurata comporta un sacrificio del tutto inutile - anche nell'ottica di un'efficace tutela della collettività - rispetto all'orientamento rieducativo della pena, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost.

3.5.- Da tutto ciò consegue che la disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta, nei casi di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.

F.to: Daria de PRETIS, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

T_230003



N. **4**

Ordinanza 11 - 23 gennaio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Truffa - Regime di procedibilità - Estensione, mediante decreto legislativo, della procedibilità d'ufficio nelle ipotesi di recidiva qualificata, in base all'interpretazione della novella data dal diritto vivente

- Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi e criteri direttivi Sopravvenuta modifica normativa
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, art. 11; codice penale, art. 649-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere *a)* e *b)*, e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», e dell'art. 649-*bis* del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, nel procedimento a carico di I. D.G., con ordinanza del 17 gennaio 2022, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dall'anno 2022.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023.

Ritenuto che con ordinanza del 17 gennaio 2022, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere *a*) e *b*), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», «nella parte in cui, introducendo l'art. 649-*bis* c.p., ha esteso la procedibilità d'ufficio della truffa all'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata), con illegittimità derivata dell'art. 649-*bis* c.p. nella suddetta parte»;

che il giudice *a quo* ha altresì sollevato in via subordinata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 649-*bis* del codice penale, «nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio dei reati ivi contemplati - e, in ulteriore subordine, della sola truffa - nell'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata)»;

che il Tribunale rimettente si trova a giudicare l'imputato I. D.G., citato in giudizio per rispondere di tre diversi delitti di truffa, due dei quali consumati, commessi secondo il pubblico ministero rispettivamente il 4, il 5 e il 17 maggio 2019, avvinti dal vincolo della continuazione e aggravati dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale;

che le querele presentate dalle persone offese in relazione a tutte le truffe in contestazione sono state rimesse prima dell'apertura del dibattimento;

che, dall'esame del certificato penale dell'imputato, emerge un precedente decreto penale di condanna del 25 maggio 2018 (esecutivo il 9 giugno 2018) per i reati di tentata truffa e deturpamento e imbrattamento di cose altrui, risultanza che induce il giudice rimettente a ritenere plausibile la sussistenza della contestata recidiva specifica infraquinquennale, ancorché non reiterata;

che, comportando detta recidiva un aumento di pena della metà, ex art. 99, terzo comma, cod. pen., essa costituisce una circostanza aggravante a effetto speciale;

che, ai sensi dell'art. 640, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2018, il delitto di truffa «è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7»;

che l'art. 649-bis cod. pen., introdotto dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, prevede tuttavia, in relazione ai delitti di cui agli artt. 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e 646, secondo comma, cod. pen., che «si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale»;

che, prima dell'intervento realizzato con il d.lgs. n. 36 del 2018, l'art. 640, terzo comma, cod. pen., stabiliva che «[i]l delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra [...] un'altra circostanza aggravante»;

che - osserva il giudice *a quo* - nel vigore della precedente formulazione dell'art. 640, terzo comma, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità riteneva che la recidiva, per le sue peculiarità, non rientrasse fra le circostanze aggravanti idonee a mutare il regime di procedibilità a querela della truffa;

che, invece, dopo l'introduzione nel codice penale dell'art. 649-bis è sorto, sul punto, un contrasto in giurisprudenza; che tale contrasto è stato risolto dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 24 settembre 2020-29 gennaio 2021, n. 3585, che ha affermato il seguente principio di diritto: «il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis, cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.»;

che, pertanto, sulla base dell'interpretazione dell'art. 649-bis cod. pen. fornita dalle Sezioni unite e confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, in presenza della recidiva specifica infraquinquennale il giudice rimettente dovrebbe ritenere i contestati delitti di truffa procedibili d'ufficio;

che, tuttavia, il giudice *a quo* dubita della compatibilità dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018 e, in subordine, dell'art. 649-*bis* cod. pen. con i parametri costituzionali sopramenzionati;

che le questioni sarebbero rilevanti, atteso che l'intervento auspicato dal giudice rimettente determinerebbe la procedibilità a querela delle truffe contestate, indipendentemente dalla presenza della recidiva, e si tradurrebbe nell'immediata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, a seguito delle remissioni di querela già presentate;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in via principale, il giudice *a quo* ritiene che l'esito prodotto dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2018 non sia conforme ai principi e ai criteri direttivi formulati nella legge delega, che avrebbero perseguito la finalità di estendere - non di restringere, come sarebbe invece avvenuto - l'ambito dei reati contro il patrimonio procedibili a querela, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.;


che pertanto, ad avviso del rimettente, il risultato ottenuto sarebbe intrinsecamente irragionevole per contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore, che intendeva ridurre l'area di procedibilità d'ufficio della truffa e che invece, per effetto del diritto vivente formatosi sulla norma, l'ha vista incrementarsi, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, l'incidenza della recidiva qualificata sul regime di procedibilità finirebbe per frustrare la stessa *ratio* della procedibilità a querela, poiché il riconoscimento di tale circostanza potrebbe avvenire solo in una fase molto avanzata del procedimento, vanificando le necessità di celerità e deflazione del carico giudiziario e travalicando, pertanto, il limite di ragionevolezza delle scelte legislative nella definizione del regime di procedibilità dei reati, in violazione dell'art. 3 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili e, comunque, manifestamente infondate;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in via principale sarebbe irrilevante nel giudizio *a quo*, poiché genericamente riferita all'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018 e a tutte le fattispecie di reato in esso contemplate, a fronte di un procedimento penale instaurato per la sola fattispecie di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.;

che la stessa sorte dovrebbe subire, per i medesimi motivi, la questione sollevata in via subordinata con riferimento all'art. 649-*bis* cod. pen.;



che le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate nel merito, perché il legislatore delegato si sarebbe perfettamente conformato agli indirizzi del Parlamento espressi nella legge delega, con conseguente esclusione del lamentato vulnus all'art. 76 Cost.;

che il carattere vincolato della legislazione delegata non escluderebbe ogni discrezionalità del delegato nell'esercizio del potere che gli è stato affidato, sicché l'irrigidimento o l'ampliamento del regime di procedibilità d'ufficio per i casi di maggiore offensività non configurerebbe una violazione dell'art. 3 Cost.;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in via subordinata sarebbe essa pure manifestamente infondata, poiché la scelta della procedibilità d'ufficio sarebbe giustificata dalla maggiore gravità dell'ipotesi selezionata, caratterizzata dalla presenza di un'aggravante a effetto speciale, senza pertanto che l'esercizio della discrezionalità legislativa si caratterizzi per quel manifesto contrasto con il canone di ragionevolezza che fonderebbe la violazione dell'art. 3 Cost.

Considerato che la disciplina oggetto della presente questione di legittimità costituzionale è stata modificata, successivamente all'ordinanza di rimessione, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);

che, a seguito della proroga dell'ordinario termine di vacatio legis ad opera dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, il menzionato d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022;

che, con riferimento al delitto di truffa, l'art. 2, comma 1, lettera *o*), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato il terzo comma dell'art. 640 cod. pen. eliminando le parole «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7»;

che, con riguardo invece all'art. 649-bis cod. pen., l'art. 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto è intervenuto - oltreché eliminando le parole «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» - aggiungendo, dopo le parole «si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale», l'inciso «diverse dalla recidiva»;

che tale intervento legislativo, dunque, amplia le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita, tramite l'esclusione della recidiva dal novero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale che ne determinano la procedibilità d'ufficio;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché possa procedere alla rivalutazione della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce delle intervenute modifiche normative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023.

F.to: Silvana SCIARRA, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

T_230004



N. **5**

Sentenza 20 dicembre 2022 - 24 gennaio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi e materie esplodenti - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità anche in caso di estinzione del reato per oblazione - Denunciata violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Non fondatezza delle questioni.

Armi e materie esplodenti - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità a tutti i reati concernenti le armi, inclusa la contravvenzione dell'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti - Denunciata violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

- Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 11, 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 17, 48 e 49, paragrafo 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici :Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di R. R., con ordinanza del 27 gennaio 2022, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico).



Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione».

Con il secondo gruppo di questioni, il giudice *a quo* denuncia la medesima disposizione - per allegato contrasto con gli artt. 3, 27, 42, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE - «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931».

1.1.- Il rimettente riferisce che R. R. - detentore di otto tra fucili da caccia e carabine da tiro sportivo custoditi presso la propria abitazione, e la cui detenzione era già stata regolarmente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza - è imputato della violazione del citato art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per avere omesso di comunicare il trasferimento di dette armi presso la nuova residenza.


L'imputato ha chiesto di definire il processo mediante oblazione, ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale e il giudice *a quo*, ritenuta l'insussistenza di cause ostative di carattere oggettivo o soggettivo, ha determinato la somma da corrispondere in 103 euro, pari alla metà della sanzione massima prevista dal combinato disposto degli artt. 38 e 17 TULPS; a fronte dell'intervenuto pagamento, l'imputato ha chiesto pronunciarsi declaratoria di estinzione del reato con restituzione delle armi sequestrate.

1.2.- Secondo il giudice *a quo*, tuttavia, l'istanza di restituzione non potrebbe essere accolta, ostandovi il disposto del censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975, che impone la confisca delle armi in questione, peraltro di valore economico assai superiore alla modesta entità dell'ammenda corrisposta per il reato in contestazione. Infatti, non sussisterebbero dubbi circa l'obbligatorietà della confisca pur a fronte dell'intervenuta oblazione, atteso che l'art. 6, nel richiamare il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen., secondo l'interpretazione offertane dal diritto vivente, impone indefettibilmente la confisca delle cose ivi indicate, anche in assenza di condanna e a fronte della declaratoria di estinzione del reato per oblazione, salve le sole ipotesi dell'assoluzione nel merito dell'imputato o dell'appartenenza della res a persona estranea al reato (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 15 novembre-30 novembre 2017, n. 54086; 6 aprile-2 agosto 2016, n. 33982; 9 ottobre-18 dicembre 2015, n. 49969; 4 dicembre 2012-15 gennaio 2013, n. 1806; 20 gennaio-25 marzo 2010, n. 11480; 1° ottobre-16 ottobre 2008, n. 38951; 10 novembre 2006-18 gennaio 2007, n. 1264; 28 settembre-28 ottobre 1999, n. 5228; 23 ottobre 1997-24 febbraio 1998, n. 5967; 29 ottobre 1997-14 gennaio 1998, n. 413).

Un diverso esito - nel senso della restituzione dei beni o quantomeno della facoltatività della confisca, con possibilità per il giudice di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni per disporla - sarebbe prospettabile solo ove le questioni di legittimità costituzionale sollevate fossero accolte. Di qui la loro rilevanza.

- 1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza del primo gruppo di questioni, ritiene il giudice *a quo* che l'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui impone la confisca delle armi o altre cose ivi indicate anche in caso di estinzione del reato per oblazione, contrasti: *a)* con gli artt. 27, secondo comma, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE, i quali sanciscono la presunzione di innocenza dell'imputato; *b)* con gli artt. 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE, che tutelano il diritto di proprietà.
- 1.3.1.- La confisca prevista dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 avrebbe natura «"penale" o comunque "sanzionatoria"» in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU. La misura ablatoria si riconnetterebbe infatti alla commissione (almeno presunta) di un fatto di reato, verrebbe disposta dal giudice all'esito di un procedimento penale e non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria o ripristinatoria della situazione antecedente il reato, determinando invece «l'ablazione di beni acquisiti in modo legittimo dall'imputato, da questi legittimamente detenuti (almeno per un determinato tempo) e, in ipotesi, ulteriormente detenibili regolarmente, con una mera comunicazione all'Autorità di P.S.».

Diversamente dalle ipotesi riconducibili alla previsione dell'art. 240, secondo comma, numero 2), cod. pen. (che prescrive la confisca obbligatoria di «cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato»), «la detenzione di un'arma (a meno che non si tratti di arma clandestina o da guerra), e a determinate condizioni persino la fabbricazione, l'alienazione, il porto ecc., non sono affatto vietate in sé, ma richiedono solo una denuncia di detenzione all'Autorità di Pubblica sicurezza (o un'autorizzazione)». Le stesse armi, poi, potrebbero essere restituite, oltre che all'imputato in caso di assoluzione, anche al terzo proprietario estraneo al reato. Ciò confermerebbe che «la confisca non è disposta in relazione all'intrinseca criminosità della res (come potrebbe essere ad esempio in



caso di stupefacenti o appunto [di] armi clandestine), ma per la relazione che si pone tra essa e l'autore del reato; in un'ottica che privilegia l'aspetto sanzionatorio rispetto a quello di prevenzione speciale, posto che lo stesso imputato potrebbe comunque continuare a detenere legittimamente armi diverse da quelle oggetto del reato contestatogli». L'esigenza di rispetto di «uno statuto minimo di garanzie di carattere sostanziale e processuale» si porrebbe peraltro per «qualsiasi misura pregiudizievole per diritti costituzionalmente tutelati, anche se di carattere amministrativo» (è citata la sentenza n. 22 del 2018 di questa Corte).

1.3.2.- Tanto premesso in ordine alla natura della confisca di cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975, il giudice *a quo* evidenzia che, in caso di definizione del processo mediante oblazione, l'effetto ablativo del diritto di proprietà dell'imputato si produce in assenza di accertamento sulla sua responsabilità, se non nei ristretti limiti dell'insussistenza di una evidente causa di assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del codice di procedura penale.

E invero, nel procedimento per oblazione, il giudizio sarebbe definito senza formazione della prova, con l'accoglimento della relativa domanda - presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - in esito a una mera valutazione giudiziale circa l'assenza di recidiva, abitualità o professionalità nel reato dell'imputato, la permanenza o meno di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e la gravità del fatto; valutazione che avverrebbe «senza alcun apporto fornito dalla difesa». Né potrebbe ritenersi che la domanda di oblazione implichi un'implicita ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, o che la pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta oblazione sia equiparabile a una sentenza di condanna. Il procedimento per oblazione, infatti, sarebbe concepito per evitare i costi economici ed emotivi e l'alea del processo mediante il versamento di una somma di denaro, che estingue il reato, senza che si producano effetti penali, civili o disciplinari e senza che la relativa declaratoria sia annotata nel certificato del casellario giudiziale, a differenza di quanto avviene in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti, alla declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

1.3.3.- Alla confisca ex art. 6 della legge n. 152 del 1975 disposta in esito all'estinzione del reato per oblazione sarebbero estensibili le considerazioni sviluppate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla cosiddetta confisca urbanistica (sono citate le sentenze grande camera, 28 giugno 2018, GIEM srl e altri contro Italia; 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia; 30 agosto 2007 e 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri contro Italia), secondo cui una misura ablativa del diritto di proprietà è compatibile con gli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU e 1 Prot. addiz. CEDU solo se adottata con una sentenza di condanna «o comunque a seguito di un accertamento garantito, non essendo sufficiente una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato [...] a meno che la stessa non sia stata preceduta, secondo l'ultimo approdo interpretativo condiviso anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass., S.U. 30 gennaio 2020, n. 13539 [...]), da un accertamento equivalente ad una pronuncia di condanna per la sua latitudine e modalità di formazione, essendo esteso alla sussistenza del fatto e alla responsabilità del reo e formatosi all'esito di un giudizio caratterizzato dalla partecipazione in contraddittorio delle parti». Considerazioni, queste, espresse dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione alla confisca prevista in materia di gioco d'azzardo dall'art. 722 cod. pen. (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 marzo 1993, n. 5) e alla confisca del prezzo di reato di cui all'art. 240, secondo comma, numero 1), cod. pen. (sono richiamate Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenze 26 giugno-21 luglio 2015, n. 31617, e 10 luglio-15 ottobre 2008, n. 38834).

Tali ragioni di garanzia si imporrebbero a maggior ragione in relazione alla confisca di cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975, i cui effetti ripristinatori sono «del tutto assenti» e la cui funzione sanzionatoria o, al più, specialpreventiva, è particolarmente accentuata.

- 1.3.4.- Aggiunge il rimettente che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 6, nella parte in cui impone la confisca delle armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, comporterebbe l'impossibilità di disporre la misura ablativa solo in relazione a ipotesi criminose di offensività estremamente contenuta (ossia le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda); e che, essendo comunque l'oblazione concedibile discrezionalmente, il giudice potrebbe respingere la relativa domanda ove ravvisasse, in relazione alla personalità del reo o al contenuto della contestazione, profili di gravità del fatto. In ogni caso, le armi potrebbero ugualmente essere confiscate a seguito del divieto prefettizio di detenzione delle stesse, ai sensi dell'art. 39 TULPS.
- 1.4.- Il secondo gruppo di questioni di legittimità costituzionale che «presuppone, sul piano della rilevanza, il riconoscimento del potere del Giudice di disporre la confisca delle armi anche pronunciando una sentenza di oblazione» concerne invece l'art. 6 della legge n. 152 del 1975 nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca anche in relazione alla violazione di cui all'art. 38 TULPS.



1.4.1.- Ad avviso del rimettente, l'obbligatorietà della confisca, unita all'assenza di rimedi esperibili dall'imputato onde evitare il relativo pregiudizio patrimoniale, anche a fronte di una violazione di minima offensività come quella prevista dall'art. 38 TULPS, contrasterebbe con gli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonché con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, e 17 e 49 CDFUE, i quali «nel riconoscere e tutelare la proprietà privata, impongono al legislatore di prevedere che le sanzioni, di carattere penale o anche solo amministrativo, che incidono su beni tutelati dall'ordinamento costituzionale o convenzionale siano ragionevoli, individualizzanti e proporzionate in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità del reo e che le stesse siano altresì congrue e coerenti rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore».

Anche a voler supporre che la confisca di cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975 non abbia natura «penale» secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, ugualmente non verrebbe meno la necessità di verificare il rispetto dei canoni di «"personalizzazione", ragionevolezza e proporzione» ricavabili dalle citate disposizioni costituzionali e convenzionali ed estensibili anche alle misure di carattere non punitivo, secondo la giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 112 del 2019 e n. 22 del 2018).

Questa Corte avrebbe infatti più volte ritenuto costituzionalmente illegittimi «automatismi lato sensu sanzionatori» che non consentano al giudice o all'autorità amministrativa di compiere una valutazione delle circostanze del caso concreto prima di applicare misure afflittive, tanto più se suscettibili di abbracciare una vasta ed eterogenea gamma di condotte (sono richiamate, oltre ai «plurimi interventi [...] sulla materia del bilanciamento di circostanze eterogenee o sull'applicazione obbligatoria degli effetti della recidiva», le sentenze n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 222 e n. 22 del 2018).

1.4.2.- L'art. 6 della legge n. 152 del 1975, prevedendo una confisca obbligatoria in relazione a tutti i reati concernenti le armi, sarebbe suscettibile di applicarsi ad ipotesi criminose di disvalore profondamente diverso e oggettivamente non comparabile, «dai delitti di fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita di armi da guerra, porto in luogo pubblico o detenzione di armi illegalmente detenute o addirittura clandestine alle ben più modeste ipotesi contravvenzionali» tra cui quella in specie contestata all'imputato, di avere «omesso (o semplicemente ritardato, secondo quanto dedotto nell'istanza di restituzione) di comunicare all'Autorità di PS il trasferimento, dal vecchio al nuovo domicilio, delle armi dallo stesso legalmente denunciate in precedenza e delle quali, dunque, la Pubblica autorità già conosceva tipologia, caratteristiche, numero e soggetto responsabile della detenzione».

A fronte del ridotto disvalore di quest'ultima condotta - comprovato dalla sua punizione con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o della multa fino a 206 euro - non sarebbe giustificabile l'indefettibile confisca di beni «la cui detenzione potrebbe essere regolarizzata con una mera comunicazione da parte del privato».

Se rispetto ai delitti concernenti le armi, la confisca appare coerente con lo scopo di tutela della sicurezza pubblica, l'estensione della misura ablatoria alla violazione di cui all'art. 38 TULPS risulterebbe irragionevole, realizzando una parificazione tra situazioni obiettivamente differenti.

- 1.4.3.- Nel caso di specie, la compressione del diritto di proprietà determinata dalla confisca sarebbe avulsa da qualsiasi valutazione sulla tipologia ed offensività del reato e sulla concreta pericolosità, o anche solo inaffidabilità dell'autore, venendo a dipendere dall'elemento casuale del maggiore o minore valore dei beni oggetto della misura ablatoria. Ciò emergerebbe plasticamente dal caso di specie, in cui, a fronte di una contravvenzione estinguibile con il pagamento di circa 100 euro, la confisca determinerebbe un pregiudizio patrimoniale di svariate migliaia di euro, tra l'altro in capo a un soggetto tuttora titolare del porto d'armi, dunque da ritenersi sufficientemente affidabile sul piano della sicurezza pubblica; pregiudizio da misurarsi tenendo conto che il valore del bene potrebbe prescindere dalle caratteristiche tecniche dell'arma, giacché «un rilevante valore economico, storico, artistico e non ultimo affettivo potrebbe venire in rilievo anche in relazione ad armi dalla pericolosità intrinseca molto contenuta, [come] ad esempio nel caso di armi bianche antiche».
- 1.4.4.- All'imputato sarebbe poi totalmente preclusa la possibilità sia di dimostrare che la presunzione della sua «inaffidabilità» non è giustificata nel caso concreto, sia di arginare il pregiudizio economico conseguente alla confisca, cedendo i beni che ne sarebbero oggetto a un terzo, come invece consente l'art. 39 TULPS in relazione al provvedimento prefettizio che vieti la detenzione delle armi.
- 1.4.5.- La disciplina censurata presenterebbe, in conclusione, plurimi profili di irragionevolezza: in primo luogo, la confisca di armi pertinenti a un determinato reato non impedirebbe all'imputato di continuare a detenerne legittimamente altre, «le quali, anche in caso di sequestro, andrebbero necessariamente restituite», ciò che comproverebbe la funzione prevalentemente sanzionatoria della misura in questione; in secondo luogo, la presunzione assoluta di «inaffidabilità» connessa alla confisca obbligatoria conseguirebbe a una violazione puramente formale e di modesta gravità, quale è quella prevista dall'art. 38 TULPS, laddove l'ordinamento prevedrebbe la facoltatività della confisca in ipotesi ben più allarmanti di reati commessi «avvalendosi delle armi», come la minaccia commessa con l'uso di un'arma (è richiamata Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 marzo-20 giugno 2018, n. 28591); non sarebbe



infine possibile né dimostrare l'assenza di «inaffidabilità» in capo al soggetto inciso dalla confisca, né cedere le armi oggetto della misura ablativa a un terzo, con conseguente irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del divieto prefettizio di detenzione di armi, di cui all'art. 39 TULPS, che invece si basa su una valutazione in concreto del rischio di abuso dell'arma da parte dell'interessato e consente di evitare la confisca con la cessione dell'arma.

- 2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
- 2.1.- L'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nell'interpretazione offertane dal diritto vivente (è citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 febbraio-19 marzo 2019, n. 12175) delineerebbe un'ipotesi di confisca obbligatoria, da disporsi anche in assenza di condanna, in riferimento sia a delitti, sia a contravvenzioni, purché concernenti le armi, ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

L'art. 240 cod. pen. - cui l'art. 6 della legge n. 152 del 1975 rinvia - a sua volta disciplinerebbe la confisca quale misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose servite o destinate a commettere il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, ancorché i relativi effetti ablativi si risolvano sostanzialmente in una sanzione pecuniaria (è richiamata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 gennaio 1983, n. 1).

Su un piano generale, l'istituto della confisca avrebbe assunto nell'ordinamento natura «proteiforme», potendosi riscontrare la presenza di confische ascrivibili al genus delle misure di sicurezza (prima fra tutte quella prevista dall'art. 240 cod. pen.), di confische per equivalente, dalla natura più accentuatamente sanzionatoria, e di confische a funzione ibrida, special-preventiva e punitiva (sono citate le sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961 di questa Corte e Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 marzo-2 luglio 2008, n. 26654).

2.2.- La possibilità di procedere a confisca anche in caso di declaratoria di estinzione del reato - nell'ipotesi statisticamente più frequente, per decorso dei termini di prescrizione - sarebbe stata riconosciuta sia in riferimento alla confisca del prezzo ai sensi dell'art. 240, secondo comma, numero 1), cod. pen. e alla confisca diretta del prezzo o profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen. (è richiamata Cass., sezioni unite penali, n. 31617 del 2015), sia in rapporto alla confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» (cosiddetta confisca urbanistica), purché al proscioglimento si accompagni un accertamento sostanziale di responsabilità (sono citate la sentenza n. 49 del 2015 di questa Corte e la sentenza GIEM della Corte EDU).

Anche nel caso - pur meno frequente - della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione, la giurisprudenza di legittimità avrebbe costantemente ribadito l'obbligatorietà della confisca, per qualsiasi reato concernente le armi, salvo in caso di assoluzione nel merito dell'imputato o di appartenenza delle armi a persona estranea al reato (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 8 febbraio-25 febbraio 2022, n. 6919; 18 giugno-19 luglio 2019, n. 32333; n. 49969 del 2015; n. 1806 del 2013; n. 11480 del 2010).

L'ammissibilità di «confische senza condanna» sarebbe del resto comprovata dal disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che consente al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato, anche a fronte di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.

2.3.- Tanto premesso, l'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria anche in caso di estinzione del reato per oblazione, non contrasterebbe con la presunzione di innocenza tutelata dagli artt. 27, secondo comma, e 111 Cost., nonché dagli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE.

La domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere interpretata come ammissione di colpevolezza, darebbe luogo all'apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere - in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato - sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (sono richiamate le sentenze n. 6919 del 2022 della Corte di cassazione e n. 14 del 2015 di questa Corte, quest'ultima relativa all'opposizione a decreto penale di condanna). Non potrebbe dunque sostenersi che difetti in toto un accertamento sul fatto, atteso che «il giudice, qualora ritenga che la condotta integri la contravvenzione, ammetterà l'interessato al pagamento dell'oblazione; mentre, laddove lo ritenesse da prosciogliere, dovrebbe pronunciare la richiamata sentenza ex articolo 129 c.p.p., comma 2».

Sarebbero poi inconferenti i principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza Varvara, atteso che la confisca ex art. 6 della legge n. 152 del 1975 avrebbe natura preventiva e non sanzionatoria, essendo la circolazione non autorizzata di armi vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità di tali beni.



2.4.- Nemmeno sarebbero vulnerati gli artt. 3, 27, 42, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 17 e 49 CDFUE; disposizioni che tutelano la proprietà privata ed impongono la ragionevolezza, individualizzabilità, proporzione e congruità delle sanzioni - penali o anche solo amministrative - che su essa incidono.

Ribadita la natura preventiva e non sanzionatoria della confisca di cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia che l'art. 38 TULPS, nel sancire l'obbligo della denuncia della detenzione di armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti, «garantisce la tracciabilità delle stesse e ne consente all'autorità di polizia un costante controllo, al fine di prevenire un utilizzo delle stesse in eventuali attività delittuose». In questa prospettiva, «[1]a mancata denuncia del luogo di detenzione delle armi, sia essa riferita al primo acquisto [...] o relativa al successivo spostamento delle stesse da un luogo ad un altro, non è condotta irrilevante per l'ordinamento e costituisce, invece, indice di inaffidabilità del detentore delle stesse».

Del resto, l'obbligo di assicurare la tracciabilità delle armi sarebbe imposto anche dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, oggi sostituita dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

- 2.5.- L'applicazione della misura ablativa anche in caso di estinzione del reato per oblazione neppure violerebbe gli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU o l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, atteso che, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 settembre-26 novembre 2021, n. 43699) la confisca di cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975 avrebbe finalità preventiva e non sanzionatoria, essendo orientata ad impedire la circolazione non autorizzata di oggetti in sé pericolosi e prescindendo da prospettazioni di concreta pericolosità, presunta per legge.
- 2.6.- Nell'esercizio della propria discrezionalità, il legislatore ben potrebbe identificare ipotesi circoscritte di automaticità di provvedimenti, a maggior ragione nel settore delle armi, ove sono disciplinati con particolare rigore sia i requisiti soggettivi che legittimano la detenzione di tali beni, sia il regime dei controlli successivi, volti a verificare la permanenza dell'affidabilità del soggetto, anche al fine di garantire la tracciabilità delle armi.

Gli adempimenti di denuncia previsti dall'art. 38 TULPS dovrebbero essere ripetuti in caso di trasferimento delle armi da una località all'altra, come risulterebbe anche dall'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). Ciò al fine di «effettuare una "ricognizione" ed "attualizzazione" dei luoghi in cui il soggetto detenga le proprie armi», in ossequio al principio di tracciabilità delle stesse.

La mancata segnalazione del trasferimento delle armi rappresenterebbe dunque una violazione di precisi obblighi di cautela gravanti sul detentore, indicativa di superficialità e scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, che ben giustificherebbe la confisca di tutte le armi possedute (sono richiamate Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 13 aprile 2011, n. 2294; TAR Umbria, sezione prima, sentenza 12 dicembre 2017, n. 784; TAR Piemonte, sezione prima, sentenza 2 agosto 2017, n. 920; TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, sentenza 19 dicembre 2016, n. 1729; TRGA Trento, sentenza 23 febbraio 2012, n. 60).

La giurisprudenza di legittimità avrebbe d'altro canto ribadito l'applicabilità della confisca obbligatoria anche in caso di violazione dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940 (è richiamata Corte di cassazione, sentenza 17 gennaio-16 febbraio 2011, n. 5841), dovendo equipararsi la mancata denuncia del trasferimento di armi alla mancata originaria denuncia di detenzione.

Nel caso di specie, poi, anche ad ammettere che la confisca sia limitata alle armi trasferite, in relazione alle altre armi eventualmente rimaste nell'originario luogo di detenzione si applicherebbe la misura prefettizia del divieto di detenzione, ai sensi dell'art. 39 TULPS.

La confisca delle armi non costituirebbe misura ingiusta né eccessiva, e la sua piena legittimità, a fronte della violazione dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940 e in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, sarebbe stata recentemente ribadita dalla Corte di cassazione (sezione prima penale, sentenza 19 novembre 2021-3 febbraio 2022, n. 3802).

2.7.- In definitiva, il rimettente solleciterebbe un inammissibile sindacato su una disciplina, riservata alla discrezionalità del legislatore, che non travalica il canone della ragionevolezza, il cui solo manifesto superamento legittimerebbe l'intervento di questa Corte (sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n. 248 e n. 81 del 2014 e n. 313 del 1995).

La disposizione censurata non sarebbe infatti arbitraria (è citata la sentenza di questa Corte n. 206 del 1999) né tradirebbe obiettivi e *ratio* della normativa (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 43 del 1997) «risultando ragione giustificatrice sufficiente ad imporre la misura ablativa l'illecita detenzione di armi non denunciate (in cui si risolve l'omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento delle stesse)», a fronte della pericolosità della circolazione non autorizzata di tali beni.



Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975.

Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura il citato art. 6 - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE - «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione».

Con il secondo gruppo di questioni, il giudice *a quo* denuncia la medesima disposizione - per contrasto con gli artt. 3, 27, 42, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE - «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931».

2.- Come si evince chiaramente dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione, i due gruppi di questioni si pongono tra loro in rapporto di subordinazione.

Il primo muove infatti dall'assunto relativo alla natura sostanzialmente "punitiva" della confisca obbligatoria prevista dalla disposizione censurata, assunto sulla cui base il rimettente ritiene violata la presunzione di non colpevolezza, garantita dall'art. 27, secondo comma, Cost., dagli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE; con conseguente ulteriore violazione del diritto di proprietà, tutelato dagli artt. 42 Cost., 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE, e inciso dalla misura ablativa all'esame.

Il secondo gruppo di censure è invece prospettato per l'ipotesi di mancato riconoscimento, da parte di questa Corte, della fondatezza del primo gruppo di questioni, e segnatamente in riferimento all'ipotesi che essa non concordi con la qualificazione della confisca all'esame in termini di misura "punitiva". Anche laddove non si riconoscesse la natura "punitiva" della confisca prevista dalla disposizione censurata e non si ritenesse, pertanto, costituzionalmente illegittima la sua applicazione mediante una sentenza che riconosce l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, il rimettente ritiene che l'indefettibile obbligo di disporre tale misura ablatoria da parte del giudice nel caso di violazioni dell'art. 38 TULPS si risolva in una irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di proprietà, così come riconosciuto dalle medesime norme nazionali e sovranazionali poc'anzi menzionate, e in una conseguente ulteriore violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nonché dell'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni, ma ha svolto argomenti che concernono unicamente il merito delle stesse, sicché l'eccezione si risolve in una mera formula di rito, e deve per tale ragione essere disattesa.

Debbono, in particolare, essere considerate ammissibili anche le questioni formulate con riferimento a disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che la disciplina censurata ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51 CDFUE. Come si dirà nel prosieguo (*infra*, punto 5.3.2.), infatti, tale disciplina concorre ad assicurare l'adempimento degli obblighi che derivano, oggi, dalla direttiva 2021/555/UE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi.

- 4.- Prioritario rispetto all'esame del merito delle questioni prospettate è un breve inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale nel quale esse si collocano.
- 4.1.- Le questioni sono sollevate nell'ambito di un giudizio in cui è contestata all'imputato la violazione dell'art. 38 TULPS, per avere omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza il trasferimento presso la nuova residenza di otto fucili da caccia e da tiro sportivo, già regolarmente custoditi presso la precedente abitazione, come da denuncia a suo tempo presentata. Dal tenore dell'imputazione risulta, dunque, evidente che la violazione contestata all'imputato è unicamente quella di cui al settimo comma dell'art. 38 TULPS, che testualmente dispone: «[1]a denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza».

Il settimo comma dell'art. 38 TULPS è stato introdotto dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi). In precedenza, l'obbligo di ripresentare denuncia di detenzione in caso di trasferimento «da una località all'altra del territorio dello Stato» di armi, munizioni e materie esplodenti già denunciati era previsto dall'art. 58, terzo comma, del r.d. n. 635 del 1940.

— 16 -

4.2.- Non essendo l'obbligo di cui all'art. 38, settimo comma, TULPS assistito da alcuna specifica sanzione, secondo la recente giurisprudenza di legittimità trova applicazione, in caso di violazione, il disposto dell'art. 17, primo comma, TULPS, secondo cui «[s]alvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 16 novembre 2017-6 marzo 2018, n. 10197, 15 aprile-6 luglio 2016, n. 27985, e n. 49969 del 2015).

Il combinato disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS dà così origine a una contravvenzione punita con pena alternativa, come tale suscettibile di estinguersi mediante oblazione (e dunque per effetto del pagamento, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, attualmente di 103 euro) ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., nel concorso delle condizioni ivi previste.

4.3.- Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, alla contravvenzione in parola trova applicazione l'art. 6 della legge n. 152 del 1975, in questa sede censurato, a tenore del quale «[i]l disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi» (Cass, n. 3802 del 2022 e n. 32333 del 2019; nonché sezione seconda penale, sentenza 10 settembre-30 ottobre 2020, n. 30192, e sezione prima penale, sentenze n. 5841 del 2011, 18 marzo 1996, n. 1743, e 18 marzo 1993, n. 1161, queste ultime relative all'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940, ossia alla disposizione che sanzionava l'omessa ripetizione di denuncia prima della modifica dell'art. 38 TULPS ad opera del d.lgs. n. 204 del 2010, di cui si è detto poc'anzi).

Il rinvio all'art. 240, secondo comma, cod. pen. compiuto dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 comporta che le armi il cui trasferimento non sia stato denunciato ai sensi dell'art. 38, settimo comma, TULPS debbano essere obbligatoriamente confiscate, e ciò «a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore con [tale] norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 giugno-15 novembre 2012, n. 44520).

- 4.4.- Ancora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la confisca obbligatoria di cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975 si applica non solo in caso di condanna, ma anche di applicazione della pena su richiesta delle parti (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 settembre 2021-24 gennaio 2022, n. 2738; sezione prima penale, sentenza 22 settembre-11 ottobre 2006, n. 34042), di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (Cass., n. 3802 del 2022 e n. 54086 del 2017), di archiviazione del procedimento per motivi diversi dall'insussistenza del fatto (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 aprile-17 maggio 2016, n. 20508), di estinzione del reato per prescrizione (Cass., n. 43699 del 2021), nonché per quanto qui direttamente rileva di estinzione del reato per oblazione (Cass., n. 6919 del 2022; n. 32333 del 2019; n. 33982 del 2016; n. 49969 del 2015; n. 1806 del 2013; n. 11480 del 2010; n. 38951 del 2008; n. 5967 del 1998; n. 413 del 1998).
 - 5.- Ciò premesso, le questioni sollevate in via principale non sono fondate.
- 5.1.- Il rimettente ritiene, in sostanza, che la disciplina censurata, come interpretata dal diritto vivente, violi il principio fondato, assieme, sull'art. 27, secondo comma, Cost., sull'art. 6, paragrafo 2, CEDU e sull'art. 48, paragrafo 1, CDFUE della presunzione di innocenza, nella misura in cui consente l'ablazione di beni patrimoniali in conseguenza della commissione di un reato senza che sia stata giudizialmente accertata la relativa responsabilità dell'imputato, come nel caso verificatosi nel giudizio *a quo* in cui questi abbia definito la propria posizione versando una somma a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* cod. pen., con effetto estintivo del reato medesimo. Tale violazione determinerebbe, a sua volta, un'illegittima ablazione dei beni in favore dello Stato, con conseguente violazione delle norme che tutelano a livello costituzionale, convenzionale e unionale il diritto di proprietà, e cioè gli artt. 42 Cost., 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE.

Presupposto essenziale delle questioni è però che la disciplina censurata, che prevede - come si è appena rammentato (*supra*, punto 4.3.) - un'ipotesi di confisca obbligatoria di armi, ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche alla contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17, primo comma, e 38, settimo comma, TULPS (*supra*, punti 4.1. e 4.2.), contempli una misura qualificabile - dal punto di vista del diritto costituzionale e convenzionale - come sostanzialmente "punitiva".

5.2.- Il giudice a quo argomenta tale natura sulla base, essenzialmente, dei seguenti argomenti.

Anzitutto, il rimettente osserva che la misura ablatoria in esame è prevista in conseguenza della commissione di un reato, ed è in concreto disposta dallo stesso giudice penale.

Inoltre, a differenza delle altre ipotesi riconducibili alla previsione dell'art. 240, secondo comma, numero 2), cod. pen., la confisca in esame non avrebbe ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato in ragione della loro «intrinseca criminosità», bensì cose che l'imputato potrebbe legittimamente detenere,



e che divengono oggetto materiale di un reato soltanto in conseguenza della violazione da parte di costui dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del loro avvenuto trasferimento. Il che - unitamente alla circostanza che la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 38, settimo comma, TULPS non comporta alcun divieto di possedere altre armi, diverse da quelle confiscate - evidenzierebbe l'assenza di qualsiasi funzione ripristinatoria della situazione preesistente al reato, e la presenza in suo luogo di una funzione propriamente sanzionatoria dell'inosservanza di tale obbligo.

- 5.3.- Questa Corte non è, tuttavia, persuasa da tali argomenti, e ritiene piuttosto conformemente all'avviso espresso dall'Avvocatura generale dello Stato e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 6919 del 2022; n. 32333 del 2019, relativa a omessa denuncia di trasferimento di armi; n. 33982 del 2016) che alla confisca in parola debba essere riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziché punitiva.
- 5.3.1.- Al riguardo, è pur vero che gli elementi sintomatici sui quali fa leva il rimettente in particolare, la circostanza che la confisca in esame venga disposta dal giudice penale, e abbia quale presupposto la commissione di un reato sono stati frequentemente valorizzati dalla giurisprudenza della Corte EDU come indici della natura sostanzialmente punitiva di determinate forme di confisca (sentenze 9 febbraio 1995, Welch contro Regno Unito; 1° marzo 2007, Geerings contro Paesi Bassi; nonché le già richiamate pronunce Sud Fondi e GIEM). Tuttavia, non può ritenersi che ogni misura limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un giudice penale in connessione con un fatto di reato abbia necessariamente natura punitiva. Ad esempio, le misure di sicurezza personali, che pure sono applicate dal giudice penale e presuppongono l'accertamento di un fatto di reato, hanno certamente natura preventiva e non già punitiva, essendo strutturalmente finalizzate a neutralizzare il pericolo di commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come reato da parte del soggetto che vi è sottoposto, e non a punirlo per il fatto che ha già commesso. Analogamente, spetta al giudice penale durante l'intero arco delle indagini penali e poi del processo l'adozione di misure cautelari personali e reali, che incidono pesantemente sui diritti fondamentali della persona accusata di avere commesso un reato, e che sono ancorate alla sussistenza, rispettivamente, di gravi indizi di colpevolezza o di un fumus di commissione di un reato, senza che ciò ponga in discussione la natura meramente preventiva di tali misure, e pertanto la loro compatibilità, in linea di principio, con la presunzione di non colpevolezza dell'interessato.

La natura delle varie forme di confisca deve, dunque, essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza - emersa già in pronunce assai risalenti di questa Corte (sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961) - della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell'ordinamento italiano.

5.3.2.- Ai fini di una valutazione della natura della confisca disciplinata dal censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975 - in quanto applicabile alla contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 17, primo comma, e 38, settimo comma, TULPS - occorre dunque interrogarsi sulla sua specifica finalità nel sistema normativo di controllo della circolazione delle armi da fuoco nell'ordinamento italiano.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza n. 27985 del 2016), la *ratio* dell'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza il trasferimento di armi, in precedenza regolarmente denunciate, risiede nella necessità di garantire che tale autorità abbia in qualsiasi momento contezza del luogo in cui l'arma è detenuta, anche al fine di effettuare i controlli ritenuti opportuni.

Più in particolare, come giustamente sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato, la disposizione di cui all'art. 38, settimo comma, TULPS mira a garantire la piena tracciabilità dell'arma, secondo quanto richiesto dal diritto dell'Unione europea, e in particolare dalla direttiva 2021/555/UE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi, la quale ha codificato la previgente direttiva 91/477/CEE e le numerose modifiche a tale disciplina medio tempore intervenute.

La direttiva 2021/555/UE dispone, oggi, che ogni Stato membro tenga un archivio computerizzato nel quale registrare, tra l'altro, i nomi e gli indirizzi dei detentori di ciascuna arma da fuoco soggetta ad autorizzazione, al fine di garantirne la completa tracciabilità (art. 4, paragrafo 5, lettera *c*). Essa stabilisce, altresì, che lo Stato membro preveda l'obbligo, a carico di ciascun titolare di autorizzazione alla loro detenzione, di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti delle stesse (art. 10, paragrafo 4, lettera *a*).

Da ciò discende che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione del trasferimento - e dunque del luogo in cui l'arma, pur in precedenza legittimamente detenuta, si trova attualmente - frustra l'obiettivo, perseguito dal legislatore italiano in adempimento di un preciso obbligo europeo, di avere contezza in ogni momento dell'ubicazione dell'arma; obiettivo che è a sua volta funzionale non solo a prevenire possibili utilizzi illeciti intenzionali dell'arma da parte del detentore, ma anche ad assicurare che l'arma sia detenuta in luogo idoneo, onde minimizzare il rischio che di essa possano impossessarsi terze persone, per farne a loro volta un uso illecito, anche solo involontariamente (come nel caso in cui l'arma finisca nelle mani di un bambino).

La mancata denuncia del luogo in cui l'arma si trova crea, dunque, una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare; pericolo che la misura ablativa in esame mira per l'appunto a neutralizzare.

L'eventuale ulteriore funzione punitiva di tale confisca, in chiave di rafforzamento della pena prevista per la violazione dell'art. 38, settimo comma, TULPS, appare dunque del tutto secondaria rispetto alla finalità di neutralizzazione del pericolo connesso alla circolazione dell'arma, finalità che la norma appare perseguire in via principale, e che conferisce alla confisca da essa prevista una connotazione essenzialmente preventiva.

5.4.- La conclusione appena raggiunta priva del necessario fondamento logico l'intero primo gruppo di censure articolate dal rimettente, che assumono la violazione della presunzione di non colpevolezza (e, in conseguenza, dello stesso diritto di proprietà) muovendo proprio dal contrario presupposto della natura essenzialmente punitiva della confisca in parola.

Esse devono dunque essere ritenute non fondate.

- 6.- Nemmeno il secondo gruppo di censure è peraltro fondato, nei sensi di seguito precisati.
- 6.1.- Il rimettente ritiene, in sostanza, che anche ove si riconosca natura preventiva, e non già punitiva, alla confisca in esame essa ridonderebbe in una limitazione irragionevole, e comunque sproporzionata, del diritto di proprietà dell'interessato, con conseguente violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonché degli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 e 49 CDFUE.

Le censure si appuntano, in particolare, sul carattere obbligatorio della confisca in parola anche nell'ipotesi di inosservanza degli obblighi posti dall'art. 38 TULPS, tra i quali assume qui rilievo quello previsto dal suo settimo comma: obbligo, quest'ultimo, che può essere adempiuto mediante una semplice comunicazione da parte dell'interessato, non seguita da alcun provvedimento autorizzativo, e la cui violazione configura una mera contravvenzione estinguibile mediante oblazione, previo versamento all'erario della somma di 103 euro.

Una tale previsione determinerebbe anzitutto una irragionevole equiparazione di trattamento tra autori di reati di assai differente disvalore, assoggettando alla medesima conseguenza giuridica reati non particolarmente gravi come quello oggetto del procedimento *a quo* e delitti, invece, gravissimi come la fabbricazione, la importazione o la vendita illecite di armi da guerra.


Per converso, la previsione sarebbe foriera di irragionevoli disparità di trattamento, comportando l'obbligatorietà della confisca in casi come quello oggetto del giudizio *a quo* e non, invece, allorché siano posti in essere delitti assai più gravi, come la minaccia commessa con l'uso di un'arma, in riferimenti ai quali la confisca di quest'ultima non è invece imposta dalla legge.

La compressione del diritto di proprietà determinata dalla confisca in parola risulterebbe poi sproporzionata in ragione del suo automatismo, che non consentirebbe all'imputato la possibilità di dimostrare la propria assenza di pericolosità, ancorché poi - contraddittoriamente - l'ordinamento non precluda al medesimo soggetto il permesso di detenere altre armi.

Ulteriori indici di sproporzionalità della misura sarebbero costituiti, da un lato, dalla sua indifferenza rispetto alle caratteristiche oggettive della violazione, alla colpevolezza del suo autore nonché al grado di effettiva pericolosità delle armi confiscate; e, dall'altro, dalla circostanza che l'entità del pregiudizio provocato all'interessato dall'applicazione della misura dipende da circostanze del tutto casuali, che nulla hanno a che vedere con il grado di pericolosità degli oggetti confiscati, quali il numero e il valore delle armi il cui trasferimento l'interessato abbia omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza.

Infine, il carattere eccessivo - e pertanto, ancora una volta, sproporzionato - della misura emergerebbe dal raffronto tra la disciplina censurata e quella prevista dall'art. 39 TULPS, che attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'art. 38 TULPS, alle persone ritenute capaci di abusarne, e di invitare contestualmente l'interessato a cedere a terzi, entro i successivi 150 giorni, i materiali medesimi, prevedendo la possibilità di una loro confisca soltanto una volta che tale termine sia inutilmente decorso. Una simile disciplina - che pure presuppone una valutazione in concreto della inidoneità del soggetto a detenere l'arma - costituirebbe, secondo la prospettazione del rimettente, un modello di tutela degli interessi pubblici coinvolti meno gravoso per l'interessato, ma parimenti efficace rispetto allo scopo perseguito dal legislatore.

- 6.2.- Questa Corte non condivide, tuttavia, gli argomenti del rimettente.
- 6.2.1.- Non fondata è, anzitutto, la censura formulata in relazione all'art. 27 Cost., che in difetto di indicazione del comma ritenuto violato sembra essere stato evocato quale parametro "di rinforzo" rispetto all'allegata violazione del principio di proporzionalità della misura. Ma il parametro è, all'evidenza, inconferente qualora si muova dal presupposto che lo stesso rimettente assume a base del secondo gruppo di questioni della natura preventiva, e non punitiva,



della misura stessa, in quanto tale non soggetta a quei principi di personalità della responsabilità penale e di necessaria funzione rieducativa frequentemente invocati dalla giurisprudenza di questa Corte, unitamente all'art. 3 Cost., a fondamento del principio di proporzionalità delle pene.

- 6.2.2.- Non fondata è altresì la censura formulata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, dal momento che anche quest'ultima norma è in radice inapplicabile a misure non aventi carattere punitivo, come la confisca di cui è causa.
- 6.2.3.- L'indubbia incidenza della confisca in esame sul patrimonio dell'interessato impone invece una puntuale verifica, da parte di questa Corte, del suo carattere proporzionato alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali che tutelano il diritto di proprietà (art. 42 Cost., nonché art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, e artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 17 CDFUE).

In proposito, occorre in primo luogo ribadire che la disciplina in esame persegue la finalità - rilevante anche per il diritto dell'UE - di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio italiano, consentendo così all'autorità di pubblica sicurezza di avere contezza del luogo in cui esse siano conservate e di effettuare gli opportuni controlli atti a prevenire incidenti derivanti dall'uso scorretto delle armi medesime (*supra*, punto 5.3.2.).

Tale finalità - di fondamentale rilievo per la tutela dell'ordine pubblico, e più in particolare per la prevenzione di condotte violente realizzate mediante l'uso di armi, potenzialmente lesive della vita e dell'incolumità dei consociati - è perseguita dal legislatore anche mediante la previsione della confisca obbligatoria delle armi, pur in precedenza regolarmente denunciate e possedute in forza di licenza di porto d'armi, allorché il loro possessore ometta di comunicare il loro trasferimento in una nuova sede. In tale ipotesi, il legislatore presume una situazione di pericolo per l'ordine pubblico connessa al perdurante possesso delle armi in capo a chi abbia violato l'obbligo di comunicarne l'avvenuto trasferimento, e il connesso obbligo di fornire assicurazioni circa la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza della nuova collocazione (art. 38, settimo comma, ultima proposizione, TULPS); situazione di pericolo da neutralizzarsi, appunto, mediante la confisca delle armi stesse.

L'ablazione così realizzata costituisce una rilevante limitazione del diritto di proprietà, tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, che tuttavia - a giudizio di questa Corte - non può essere ritenuta *a)* manifestamente inidonea, *b)* non necessaria ovvero *c)* non proporzionata in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita (sentenza n. 20 del 2019, e ulteriori precedenti ivi citati).

Quanto al profilo sub *a*), l'inosservanza delle norme che impongono la costante tracciabilità delle armi rivela, infatti, una grave trascuratezza in capo al loro detentore, che non solo impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di avere costante contezza del luogo in cui le armi siano detenute, ma che il legislatore considera altresì, non irragionevolmente, come indice di sopravvenuta inidoneità del loro proprietario a continuare a detenerle in condizioni di sicurezza; sicché la confisca delle armi appare rimedio idoneo per rimuovere tale situazione di pericolo.

Quanto al profilo sub *b*), a fronte della gravità delle conseguenze che possono derivare dalla mancata conservazione delle armi in condizioni di sicurezza, e conseguentemente dalla loro illecita utilizzazione da parte di terzi, non eccede manifestamente lo scopo di tutela perseguito dal legislatore una disciplina che preveda l'automatica confisca delle armi medesime, senza consentire al loro detentore di dimostrare, caso per caso, l'insussistenza dei pericoli presunti in via generale dal legislatore. Come questa Corte ha recentemente sottolineato, infatti, le pressanti esigenze di tutela sottese alle regole che presiedono alla circolazione delle armi giustificano, entro il solo limite della loro non manifesta irragionevolezza, la «previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi» (sentenza n. 109 del 2019, punto 5.2. del Considerato in diritto) nonché per chi, come nel caso ora all'esame, comunque detenga delle armi. Né esorbita dalla sfera riservata alle discrezionali valutazioni del legislatore la scelta di non strutturare la disciplina della confisca qui all'esame sul modello di quella prevista dall'art. 39 TULPS, meno gravosa per l'interessato. Quest'ultima disposizione, infatti, attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi anche a chi abbia regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni di cui all'art. 38 TULPS, incluse quelle di comunicare il loro trasferimento, ma sia comunque ritenuto capace di abusarne sulla base di indicatori che non presuppongono necessariamente il compimento di condotte costituenti reato (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 gennaio 2020, n. 65). Il che rende plausibile una limitazione meno incisiva del diritto di proprietà.

Quanto, infine, al profilo sub *c*), nella valutazione del complessivo bilanciamento compiuto dal legislatore tra il pregiudizio derivante all'interessato dalla misura in esame e le finalità che quest'ultima persegue, questa Corte non può non tener conto, da un lato, della estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei consociati, che l'ordinamento ha il dovere di tutelare in forza dell'art. 2 Cost. (da ultimo, sentenza n. 50 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto); e, dall'altro, della circostanza che nel nostro ordinamento - come nella generalità degli ordinamenti europei - l'acquisto e l'esercizio del diritto di proprietà delle

— 20 -

armi sono sottoposti a speciali limiti e controlli, che mirano a schermare il più possibile i rischi per l'ordine pubblico ad essi necessariamente connessi. Limiti dai quali risulta, in via generale, una maggiore cedevolezza - di fronte ai controinteressi collettivi che vengono qui in considerazione - delle ragioni di tutela della proprietà delle armi rispetto a quanto valga per la generalità degli altri beni (mutatis mutandis, si veda, ancora, sentenza n. 109 del 2019, punto 5.2. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati).

6.2.4.- Parimenti non fondati sono gli ulteriori profili di contrasto con l'art. 3 Cost. prospettati dal rimettente, sia sotto il profilo *a)* dell'irragionevole equiparazione di trattamento tra situazioni diverse o, all'opposto, *b)* di irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, sia *c)* sotto il profilo "intrinseco".

Quanto al profilo sub *a)* (asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra autori di reati di differente disvalore operata dalla disposizione censurata), basti osservare che, trattandosi qui di una misura a contenuto preventivo e non già punitivo, ha scarso significato comparare la gravità del reato che ne costituisce il presupposto legale, posto che tale reato svolge il ruolo di "occasione", più che di "causa", dell'intervento ablativo, finalizzato a fronteggiare una situazione di pericolo che il legislatore non irragionevolmente ritiene integrata già in conseguenza della violazione della diligenza che il detentore di armi è tenuto scrupolosamente ad osservare in ogni momento.

Quanto al profilo sub *b*), relativo alla mancata previsione di una confisca obbligatoria nel caso di reato non già «concernente le armi» ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 ma posto in essere "a mezzo" di armi - come nel caso, evocato dal rimettente, di una minaccia commessa con l'uso di armi -, occorre rilevare che, anche ove si ritenesse irragionevole la mancata inclusione nella disciplina censurata di simili ipotesi, a tale supposta irragionevolezza questa Corte non potrebbe certo porre rimedio espungendo dalla disciplina le ipotesi di violazione degli obblighi di cui all'art. 38 TULPS: ipotesi, queste ultime, rispetto alle quali la previsione di una confisca obbligatoria dell'arma, come sopra osservato, non può essere ritenuta sproporzionata né irragionevole.

Quanto, infine, al rilievo sub *c*), secondo cui la confisca obbligatoria in esame non impedirebbe - contraddittoriamente, secondo il rimettente - all'interessato di detenere altre armi, può agevolmente replicarsi che, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, proprio la violazione delle norme relative alla comunicazione del trasferimento delle armi di cui all'art. 38, settimo comma, TULPS può essere considerata indice di scarsa affidabilità soggettiva e legittimare, pertanto, l'imposizione da parte del prefetto di un generale divieto rivolto all'interessato di detenere armi, ai sensi del già menzionato art. 39 TULPS (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 13 settembre 2017, n. 4334, nonché TAR Lazio, sezione prima-*ter*, sentenza 29 novembre 2018, n. 11585); sicché i due rimedi ben possono coesistere ed operare congiuntamente, nell'ottica di una efficace tutela dell'ordine pubblico contro i pericoli derivanti dall'uso illecito delle armi.

- 6.3.- Tutto ciò posto, va tuttavia osservato che, allorché come nel caso che ha dato origine al procedimento *a quo* la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura.
- 6.3.1.- Come poc'anzi si è chiarito, le pur gravose conseguenze patrimoniali che derivano dalla confisca in esame non possono essere considerate sproporzionate o irragionevoli, la misura in parola riposando sulla ragionevole presunzione del legislatore di una situazione di pericolosità discendente dalla inidoneità del loro proprietario a continuare a detenere le armi in condizioni di sicurezza; inidoneità, a sua volta, dimostrata proprio dalla violazione delle norme che fissano precise condizioni e adempimenti connessi alla loro detenzione, tra le quali lo stesso obbligo di comunicarne il trasferimento ai sensi dell'art. 38, settimo comma, TULPS.

Tuttavia, la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza di una misura che incide in maniera potenzialmente assai gravosa sul diritto di proprietà non può non dipendere anche dalla presenza di un adeguato meccanismo di tutela giurisdizionale, che garantisca all'interessato la possibilità di contestare in maniera effettiva la sussistenza dei presupposti della misura.

Ciò risulta, tra l'altro, dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale, pur non contenendo il testo dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU alcun esplicito requisito procedurale, la legittimità di qualsiasi misura che incida sul diritto di proprietà - a prescindere dalla sua natura penale o non - dipende, per l'appunto, dalla presenza di procedimenti in contraddittorio coerenti con il principio di parità delle armi, nei quali l'interessato sia posto in condizione di contestare in maniera effettiva la misura stessa (Corte EDU, sentenza GIEM, paragrafo 302, e ivi numerosi precedenti citati), tale requisito discendendo dallo stesso principio di legalità che presiede a ciascuna misura limitativa del diritto di proprietà (Corte EDU, grande camera, sentenza 11 dicembre 2018, Lekić contro Slovenia, paragrafo 95).

Ne consegue che, onde mantenersi entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la violazione sulla quale si fonda la presunzione che sta alla base della disposizione censurata - dopo essere stata contestata all'imputato dal pubblico ministero, sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria - deve essere altresì accertata dal giudice che applica la confisca, in un procedimento nel quale le ragioni dell'imputato siano ascoltate e valutate nel contradditorio con il pubblico ministero.

6.3.2.- Ora, la giurisprudenza di legittimità ammette, come si è già ricordato (*supra*, punto 4.4.), che la confisca all'esame possa essere applicata dal giudice anche mediante la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Una tale possibilità non è logicamente incompatibile con l'intervenuta estinzione del reato, come si è addirittura ritenuto in relazione a una misura di natura punitiva come la confisca urbanistica, che può essere applicata anche con la sentenza dichiarativa della prescrizione, la quale parimenti estingue il reato (sentenza di questa Corte n. 49 del 2015, punto 5 del Considerato in diritto, nonché Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio-30 aprile 2020, n. 13539).

Tuttavia, come si è sottolineato proprio in relazione alla confisca urbanistica, anche in caso di estinzione del reato resta necessario, ai fini dell'applicazione di una misura ablativa della proprietà, che il giudice accerti il presupposto della misura stessa, in un procedimento in contraddittorio con l'imputato.

Ciò non può non valere anche nell'ambito del peculiare procedimento di oblazione, disciplinato dall'art. 141 norme att. cod. proc. pen., ove il giudice dovrà parimenti accertare in maniera piena il presupposto legale della misura, che coincide con la commissione del reato.

Tale accertamento non può, d'altra parte, ritenersi superfluo per effetto della domanda di oblazione formulata dall'imputato, dal momento che tale domanda - secondo quanto pacificamente ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza n. 32333 del 2019) - non comporta alcuna ammissione di responsabilità per il reato contestato, esattamente come non comporta alcuna ammissione di responsabilità la decisione dell'imputato di non rinunciare alla prescrizione.

6.3.3.- Un tale accertamento nell'ambito del procedimento di oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen. appare senz'altro compatibile con la struttura del procedimento medesimo, che già prevede un sub-procedimento finalizzato a permettere al giudice - oltre che di verificare l'insussistenza delle condizioni che impongano l'immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen. (Cass., sentenza n. 32333 del 2019) - di accertare se permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del trasgressore (terzo comma), ovvero se il fatto sia grave (quarto comma): evenienze in presenza delle quali la domanda di oblazione, rispettivamente, dovrà o potrà essere respinta. Come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tale accertamento deve essere compiuto anche d'ufficio dal giudice, e di esso dovrà darsi conto nella motivazione della sentenza, specialmente nel caso di pronuncia sfavorevole all'imputato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 luglio 2017-1° febbraio 2018, n. 4992; sentenza 20 aprile-14 maggio 2010, n. 18307).

Nell'ambito del sub-procedimento in parola, ben potrà dunque il giudice, investito di una richiesta di oblazione ex art. 162-bis cod. pen. per una contravvenzione per la quale sia prevista l'obbligatoria applicazione della confisca ora all'esame, accertare, nel contraddittorio tra le parti, la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'applicazione: e dunque l'effettiva commissione del fatto di reato da parte dell'imputato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto delle eventuali allegazioni difensive dell'imputato stesso. Di tutto ciò dovrà essere dato conto nella motivazione della sentenza di cui all'art. 141, comma 4, norme att. cod. proc. pen.

6.3.4.- Né osta alla possibilità di un tale accertamento la funzione deflattiva del carico giudiziale normalmente svolta dal procedimento per oblazione.

Se per un verso, infatti, l'imputato cui sia contestata una contravvenzione punita con pena alternativa ha un preciso interesse a essere ammesso all'oblazione laddove sussistano le condizioni indicate nell'art. 162-bis cod. pen., senza che ciò comporti in alcun modo un riconoscimento della propria colpevolezza, è altresì vero che l'ordinamento non può pretendere che egli rinunci alla possibilità di essere ammesso a questo beneficio - la cui scelta rientra, come quella di ogni altro rito alternativo, tra i contenuti del diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost. (sentenza n. 530 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto, e, più recentemente, sentenza n. 192 del 2020, punto 7 del Considerato in diritto) - al solo scopo di evitare l'applicazione della confisca obbligatoriamente prevista per quella contravvenzione, difendendosi nell'ambito del giudizio penale dall'imputazione e rischiando, così, di subire una condanna penale, con tutte le conseguenze negative per la propria vita futura.



L'incidenza sul diritto di proprietà determinata dalla confisca in esame giustifica il dispendio di energie processuali connesso alla necessità di confrontarsi con le eventuali allegazioni difensive dell'imputato: il quale ha il pieno diritto di chiedere di essere ammesso all'oblazione con effetto estintivo del reato, e al tempo stesso di sostenere di non aver commesso il fatto che gli è stato contestato, al diverso fine di evitare l'applicazione di una misura che pesantemente incide sul suo diritto di proprietà, e che - seppur inquadrabile in una logica preventiva anziché punitiva - ha per presupposto il medesimo fatto di reato.

6.4.- In conclusione, il secondo gruppo di questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 17 CDFUE e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, vanno dichiarate non fondate nei sensi appena precisati, e dunque a condizione che la disciplina censurata sia interpretata in modo da assicurare che il provvedimento di confisca sia pronunciato in esito all'accertamento, da parte del giudice, dei presupposti di legge che giustificano la misura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», sollevate, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to: Silvana SCIARRA, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

T_230005





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 160

Ordinanza del 23 novembre 2022 del Tribunale di Macerata sull'istanza proposta da P. I.

Patrocinio a spese dello Stato - Spese per consulenti e ausiliari - Processo civile - Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero - Anticipazione, a carico dell'erario, degli onorari dell'ausiliario del magistrato nel procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno promosso dal pubblico ministero - Omessa previsione.

 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 145, comma 1.

TRIBUNALE DI MACERATA

SEZIONE CIVILE

Il giudice tutelare,

letti gli atti della causa n. 1983/2022 R.G. N.C., ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 14 giugno 2022, il pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in favore di ..., cittadina ucraina nata in Ucraina il ..., la quale ha lasciato il suo Paese di origine in seguito ai noti eventi bellici conseguenti all'invasione militare da parte della Russia il 24 febbraio 2022, e gode attualmente della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 (attuata in Italia con decreto legislativo n. 85/2003), della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.

Con ordinanza del 21 ottobre 2022, in vista dell'ascolto della ... come previsto dall'art. 407, comma secondo, del codice civile, il giudice tutelare, non parlando la ... la lingua italiana, ha nominato un'interprete nella persona di I. P.

All'udienza del 15 novembre 2022, tramite l'ausilio della suddetta interprete, il giudice tutelare, come risultante dal relativo verbale, ha proceduto all'ascolto della

Con istanza depositata il 21 novembre 2022, l'interprete ha poi chiesto la liquidazione dell'onorario per l'opera prestata.

L'art. 145, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, prevede che «Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'art. 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario».

La disposizione citata, dunque, non contempla il procedimento per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno ai sensi degli artt. 404 e ss. del codice civile promosso dal pubblico ministero.

Conseguentemente, nella misura in cui la norma citata, nei procedimenti per l'apertura di una amministrazione di sostegno proposti dal pubblico ministero, non prevede la possibilità per il magistrato di porre l'anticipazione degli onorari dell'ausiliario a carico dell'erario, ad avviso del sottoscritto giudicante, si profila un'evidente disparità di trattamento rispetto agli ausiliari nominati nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione instaurati su ricorso del pubblico ministero, in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi infatti alcun valido motivo che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto alle altre due ipotesi espressamente disciplinate.

In prospettiva storica, è necessario peraltro porre in rilievo che, all'epoca della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, l'amministrazione di sostegno era istituto ancora sconosciuto al nostro ordinamento giuridico, essendo stato infatti introdotto solamente in epoca successiva, vale a dire con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, onde (in chiave storica) si spiega l'assenza nell'art. 145, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica cit. di qualsiasi riferimento all'amministrazione di sostegno.

Tuttavia, tale spiegazione ovviamente non giustifica la lacuna e la conseguente disparità di trattamento che in tal modo si sono venute a creare.

Lacuna alla quale, sotto altro profilo, ad avviso di chi scrive, non può porre rimedio il giudice *a quo* con un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Ed infatti, alla luce del tenore testuale del disposto normativo, che fa riferimento solamente all'interdizione e all'inabilitazione, e della diversità dell'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto ai primi due, non sembrano esservi margini per un'interpretazione di carattere meramente estensivo, e l'applicazione dell'art. 145, comma 1, cit. anche all'amministrazione di sostegno sarebbe il frutto di una interpretazione dai connotati spiccatamente creativi.

Ragion per cui a detta situazione può porre rimedio solo la Corte costituzionale con una pronuncia additiva di accoglimento (o il legislatore, eventualmente).

Per altro e connesso verso, stante la natura del procedimento, non vi sono altri soggetti sui quali possa legalmente farsi gravare l'onorario cui l'ausiliario ha diritto, e men che meno sulla persona nei confronti della quale è stata chiesta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, specie là dove il ricorso del pubblico ministero sia rigettato.

Sulla scorta di tali rilievi, sotto altro profilo, la mancata ricomprensione dell'amministrazione di sostegno nell'art. 145, comma 1, cit. comporta che in questi casi l'ausiliario del giudice dovrebbe lavorare gratuitamente, e ciò in evidente contrasto con gli artt. 1, 4, 35, comma primo, e 36 della Costituzione (sul punto giova richiamare Corte costituzionale 1° ottobre 2019, n. 217).

Dal punto di vista processuale, appare opportuno precisare che, nel caso di specie, la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva solamente ai fini della decisione sull'istanza di liquidazione presentata dall'ausiliare e non anche della decisione sul ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.

Ed infatti, come già sopra rilevato, in ragione della natura del procedimento, della natura pubblicistica del ricorrente e della circostanza che in ogni caso, non essendosi costituita tramite un difensore, la ... non ha sostenuto spese e che inoltre alla stessa giammai potrebbero essere addossate spese essendo il ricorso infondato, non vi sono i presupposti per una pronuncia sulle spese (porre a carico del pubblico ministero le spese dell'ausiliario non significherebbe altro che porle a carico dell'erario).

Nel caso in esame, dunque, la sospensione della decisione sul ricorso, oltre che inutile, sarebbe dannosa in quanto contraria al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, specie considerando la natura degli interessi in esso coinvolti.

In questa prospettiva, non è superfluo ricordare come la Corte costituzionale, proprio alla luce del cennato principio, abbia aperto alla possibilità di parziale prosecuzione del processo *a quo* per quelle attività «rispetto alle quali la questione sia del tutto irrilevante».

In particolare, si è autorevolmente osservato che «Il citato art. 23 della legge n. 87 del 1953, interpretato alla luce del principio della ragionevole durata del processo che pervade ogni giudizio — civile, penale, o amministrativo che sia —, non esclude che il giudice rimettente possa limitare il provvedimento di sospensione al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi la disposizione censurata e la sospensione dell'attività processuale non richieda di arrestare l'intero processo, che può proseguire con il compimento di attività rispetto alle quali la questione sia del tutto irrilevante» (Corte costituzionale 27 luglio 2018, n. 180).

Per altro e connesso verso, il procedimento di liquidazione — che prende avvio con l'istanza presentata dall'ausiliario — può essere riguardato come autonomo giudizio *a quo* (nel quale sono coinvolti solamente l'ausiliario, da un lato, e l'erario, dall'altro lato) in quanto idoneo a condurre a una autonoma decisione suscettibile di passare in giudicato avuto riguardo al meccanismo della impugnazione di cui all'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica cit. (arg. *ex* Corte costituzionale 7 maggio 2008, n. 6, secondo la quale, in particolare, «affinché la questione possa ritenersi sollevata nel corso di un "giudizio", l'applicazione della legge da parte del giudice deve essere caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e "della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato", poiché è in questo caso che il mancato riconoscimento della legittimazione comporterebbe la sottrazione delle norme al controllo di costituzionalità (sentenza n. 387 del 1996)»).

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, comma primo, 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nel processo per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno promosso dal pubblico ministero, gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano anticipati dall'erario.

Sospende il procedimento di liquidazione e manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alla Corte costituzionale, alle parti del presente giudizio, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.

Macerata, 23 novembre 2022

Il giudice tutelare: Polimeni

23C00006

N. 1

Ordinanza del 12 dicembre 2022 del Magistrato di sorveglianza di Cosenza sull'istanza proposta da C.D.

- Ordinamento penitenziario Benefici penitenziari Detenzione domiciliare Prevista possibilità di accedere alla misura da parte di: a) detenuta madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) detenuto padre di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b).

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA

Il magistrato di sorveglianza letti gli atti relativi al procedimento nei confronti di C.D., nato a ... il ..., detenuto presso la Casa circondariale di Paola in espiazione della pena di anni due e mesi sette di reclusione in forza di ordine di esecuzione (SIEP n. 2022/395 - PM Ravenna); fine pena: ...

Esaminata l'istanza presentata dal difensore dell'interessato, in data 4 novembre 2022, volta ad ottenere la concessione del beneficio di cui all'art. 47-quingies O.P.;

Ha emesso

LA SEGUENTE ORDINANZA

- 1. Il detenuto il quale sta espiando la pena su indicata irrogatagli per i delitti di furto aggravato, furto in appartamento e furto con strappo e attività di gestione di rifiuti non autorizzata ha avanzato istanza di concessione, in via provvisoria, della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47- quinquies O.P. [in, verità, in ragione della entità della pena in espiazione l'istanza è da sussumere nella norma di cui all'art. 47-ter, comma 1, lettera b), O.P.].
 - 1.1. Esso istante ha esposto, in punto di fatto, quanto segue:
- prima della carcerazione conviveva *more uxorio* in ... con ..., nata l'... a ..., e con la figlioletta, ..., di ... anni, nata nell'ambito della detta convivenza;
- il padre della bambina era ed è l'unico componente della famiglia a produrre redditi di lavoro necessari al sostentamento della famiglia;



la figlia minore è, attualmente, impegnata nell'ordinaria attività scolastica dalle ore 8,20 alle ore 13,20 di tutti i giorni della settimana;

... ha ricevuto, di recente, una proposta di lavoro da parte della ..., con sede in ... la quale gestisce un supermercato con marchio ...;

la predetta dovrebbe disimpegnare le mansioni di commessa e la proposta di assunzione riguarda il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 12,00 alle ore 20,00;

non vi sono altre persone, tra i familiari conviventi, che potrebbero occuparsi di accudire la piccola ... ove la madre dovesse accettare la richiamata proposta di lavoro.

- 2. Dall'attività istruttoria disposta dal sottoscritto magistrato è risultato che:
- a) la società indicata dal detenuto ha, effettivamente, avanzato a ... proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e con decorrenza dal 1° novembre 2022 al 1° novembre 2025 con mansioni di «commessa» (l'orario di lavoro è di quaranta ore settimanali dalle ore 12,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato); sul punto è stata acquisita dichiarazione resa ai carabinieri dall'amministratore unico della ... la quale gestisce un punto vendita al dettaglio in ...;
 - b) prima dell'ingresso in carcere il detenuto conviveva in ... alla via ... con la compagna ... e con la figlia ...;
 - c) nello stesso stabile dimora anche il padre del detenuto, ..., di anni 62;
- d) da alcuni giorni la minore, la di lei madre e il padre del detenuto risultano ricoverati per «intossicazione da funghi», la prima presso il ... gli altri presso l'ospedale ... di ...;
 - e) durante la degenza la minore è affidata alle cure di una zia del detenuto;
- f) il detenuto non risulta decaduto dalla responsabilità genitoriale né destinatario di provvedimenti limitativi della stessa.
- 3. Le informazioni di pubblica sicurezza sono del tutto rassicuranti in quanto i Carabinieri della stazione di ... hanno segnalato che il detenuto non risulta avere collegamenti con la criminalità organizzata e che non sussiste alcun pericolo di fuga.

Su tali premesse ritiene il sottoscritto giudicante che sussista il prospettato del «grave pregiudizio» derivante dalla protrazione dello stato di detenzione dell'istante (di cui al comma 1-quater dell'art. 47-ter O.P.) sotto un duplice profilo.

E, invero, per un verso, la protrazione della detenzione non consentirebbe alla madre della minore di svolgere attività lavorativa così da assicurare un reddito stabile al proprio nucleo familiare (che non risulta, peraltro, percepire il c.d. «reddito di cittadinanza») per l'evidente ragione che gli orari scolastici della minore sono incompatibili con l'articolazione oraria dell'attività lavorativa che le è stata offerta (la stessa non potrebbe prelevare da scuola la figlia all'orario di uscita).


D'altra parte l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa offerta alla madre, in assenza del padre detenuto, priverebbe, in ogni caso, la minore del diritto previsto dalla Costituzione all'assistenza, alla cura, all'istruzione e all'educazione da parte dei genitori negli orari extra-scolastici.

Pertanto sussisterebbe, sotto il profilo meramente cautelare, la possibilità di ammettere il detenuto alla concessione della misura alternativa da lui richiesta. Tuttavia l'art. 47-ter O.P. disciplina diversamente — al comma 1, lettera a) e lettera b) la possibilità di accedere alla misura della detenzione domiciliare ordinaria da parte della detenuta/madre convivente con prole infradecenne rispetto alla analoga possibilità di accedervi da parte del detenuto/padre convivente (con prole infradecenne).

Difatti mentre la detenuta/madre, ove non sussistano particolari motivi ostativi di pericolosità, può ottenere il godimento della misura sul solo presupposto della convivenza con «prole di età inferiore ad anni dieci» il detenuto/padre può accedere alla medesima misura nella concorrenza dei medesimi presupposti previsti per la madre/detenuta ma solo «quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

È del tutto evidente che nel caso di specie, alla luce delle circostanze di fatto sopra richiamate, la madre vivente della minore ..., figlia convivente del detenuto/istante, non sia «assolutamente impossibilitata» a dare assistenza alla prole.

Conseguentemente il sottoscritto magistrato di sorveglianza dovrebbe rigettare l'istanza cautelare in difetto del presupposto da ultimo richiamato.



Ciò posto, il sottoscritto decidente ritiene, tuttavia, che la diversa disciplina dettata dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 47-*ter* O.P. non sia compatibile con un principio primario di rango costituzionale (che trova conferma in norme convenzionali ratificate e applicabili nel nostro ordinamento) e che non sia possibile porre rimedio a siffatta incongrua e illegittima disciplina attraverso una interpretazione conforme a costituzione. E, invero, la possibilità di accogliere, allo stato degli atti, l'istanza proposta dal detenuto comporterebbe l'inammissibile mutilazione della disposizione dettata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 47-*ter* O.P. ovvero lo stravolgimento della chiara volontà del legislatore.

La detenzione domiciliare ordinaria in favore della madre convivente con figli di tenera età è stata inserita nelle norme sull'O.P. dall'art. 13, comma 1 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (recante modifiche alla legge sull'O.P.); la disposizione è stata, ulteriormente, modificata estendendo il *favor legis* al detenuto/padre convivente con prole infradecenne — nel caso di decesso della madre ovvero di impossibilità di questa a prendersi cura dei figli — per ragioni umanitarie e al fine della «preservazione del rapporto genitoriale con minori in tenera età» (vedasi: Corte costituzionale, sentenza n. 30/2022).

L'interesse «dei minori in tenera età» può essere considerato un bene di rango primario nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, siccome scolpito dall'art. 31, comma 2 della Costituzione, e di valenza tale da atteggiarsi alla stregua di valore/guida «preminente» anche in forza di fonti di rango sovranazionale. E, invero, l'art. 9, comma 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma solennemente che «Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo».

Il giudice delle leggi ha, costantemente, ribadito in *subiecta materia*, che «la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione», trova «riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno — che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma della Costituzione) sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della ... Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'art. 24, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (in termini: sentenza n. 239 del 2014 e sentenze n. 76 del 2017 e, in con formulazioni pressoché sovrapponibili, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014 e da ultimo n. 187/2019).

Ciò posto, non v'è dubbio che siffatto interesse del minore deve essere declinato in maniera uguale e paritaria avuto riguardo al rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali e senza possibilità, pertanto, di diversificare la disciplina posta a tutela di siffatto «preminente» interesse in relazione ai diversi ruoli spettanti, si ribadisce, paritariamente a ciascun genitore.

E, invero, il diritto vivente riconosce nel nostro ordinamento, in capo ai minori di tenera età, un diritto inviolabile alla «bigenitorialità» (Cassazione civile sezione 1, ordinanza n. 9691/2022; id., ordinanza n. 4790/2022; id. ordinanza n. 4796/2022; id., ordinanza n. 13217/2021; id. ordinanza n. 9764/2019; id. sentenza n. 6919/2016; sezione 6, sentenza n. 18817/2015; sezione 1, sentenza n. 11412/2014; id. sentenza n. 10265/2011) da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori i quali sono tenuti a cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione dei figli minori di età (Cassazione, n. 28723/20; n. 9764/19; n. 18817/2015; n, 11412/2014).

Siffatto diritto inviolabile appare, a giudizio del sottoscritto magistrato, in palese ed irrimediabile contrasto con la richiamata disciplina di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 47-*ter* O.P.

D'altra parte il fatto che la vigente disciplina, dettata sia dal codice di procedura penale (275, comma 4) che dalla legge dell'O.P., sia «attualmente» orientata nel senso di assicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre è stato, a chiare lettere, evidenziato dalla stessa Corte costituzionale (vedasi sentenza n. 17/2017).

L'obiettivo di perseguire la più completa tutela dei diritti dei minori in tenera età è stata via via migliorata nel vigente ordinamento attraverso numerosi e successivi interventi del legislatore.

Si rammenta, a tale riguardo, che il codice di procedura penale, nella materia delle misure cautelari, valorizza il rapporto genitoriale del minore con la madre sino all'età di sei anni: tuttavia originariamente la protezione era limitata alla fase di allattamento e in un primo momento estesa, con la legge 8 agosto 1995, n. 332, fino all'età di tre anni della prole e successivamente all'età di sei anni, in forza della legge 21 aprile 2011, n. 62.



In definitiva la tutela del rapporto genitoriale in favore di soggetti minori di tenera età è stata variamente modulata, nel corso del tempo, dal legislatore il quale, tuttavia, sia nel codice di procedura penale che nella legge sull'O.P., ha ritenuto di privilegiare il lato materno della genitorialità.

Orbene il richiamato complesso normativo, ad una lettura scevra da incrostazioni ideologiche e da pregiudizi improntati ad una inesistente «maternal preference», appare del tutto in contrasto con il «preminente» interesse tutelato dal sistema costituzionale.

La disciplina dettata dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b) dell'O.P. se da un lato si pone in radicale contrasto il principio/cardine della bigenitorialità (desumibile dall'art. 31, comma 2, della Costituzione) dall'altro collide frontalmente, a giudizio del sottoscritto giudicante, con il canone di rango costituzionale della «ragionevolezza» (sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto al vigente ordinamento il quale riconosce un diritto «inviolabile» alla bigenitorialità) laddove, in assenza di plausibili e giustificate ragioni, pone nel campo delle misure alternative alla detenzione intramuraria una disciplina normativa che privilegia, in via primaria, la conservazione del rapporto genitoriale materno anche a fronte di condotte illecite che abbiano giustificato la limitazione della libertà personale della madre di prole minore degli anni dieci (analoghe considerazioni si possono ripetere con riguardo alla disposizione riguardante la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, comma 7, O.P. applicabile anche in caso di condanna all'ergastolo).

È del tutto evidente che il «preminente» interesse del minore a conservare una piena, completa ed equilibrata relazione con entrambi i lati del rapporto genitoriale viene ingiustificatamente ed irragionevolmente vulnerato da una disciplina legislativa che salvaguardia prioritariamente il rapporto genitoriale del lato materno.

Ciò è tanto più ingiustificato in assenza di adeguate ragioni giustificative se si considera che la situazione giuridica collegata al ruolo genitoriale, nel vigente ordinamento, ha come baricentro una posizione prevalentemente «passiva» di doverosità e di obbligo siccome si desume dal fatto che siffatta situazione, che nel codice civile era definita «patria potestà» e successivamente qualificata «potestà dei genitori» — ove la posizione del titolare era connotata dalla prevalenza di poteri e di facoltà — è stata, opportunamente, definita «responsabilità genitoriale» la quale, per contro, evoca, anche etimologicamente, il dovere di «rispondere» ad una chiamata.

E, difatti, nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219» si legge: «superando la nozione di "potestà genitoriale" è stata introdotta quella di responsabilità genitoriale; anche questa modifica è stata attuata in considerazione della evoluzione socio-culturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli. La nozione di responsabilità genitoriale, presente da tempo in numerosi strumenti internazionali (si pensi tra tutti al regolamento (CE) n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II-bis, che disciplina all'interno dell'Unione europea — con la sola esclusione della Danimarca — la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), è quella che meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, non più da considerare come una "potestà" sul figlio minore, ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nel confronti del figlio. La modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori».

Da quanto sopra dedotto consegue che la decisione relativa alla concessione, in via provvisoria, al detenuto della misura alternativa della detenzione domiciliare vada sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale, trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata.

Non può, invero, negarsi che la questione sia rilevante ai fini della decisione in quanto la possibilità di accogliere l'istanza del detenuto postula la rimozione di una disciplina legale in palese contrasto con fondamentali principi costituzionali (art. 31, commi 2, e 3 della Costituzione) e che il detto contrasto non è superabile attraverso una lettura «costituzionalmente orientata» della norma in parola.

Né può, d'altra parte, obiettarsi che la questione sia manifestamente infondata ove si tenga conto della centralità nel sistema costituzionale, siccome interpretato alla luce delle norme di rango convenzionale sopra menzionate, del «diritto inviolabile» dei minori in tenera età di continuare a godere della consuetudine di vita e del sostegno morale, sentimentale ed educativo con entrambi i lati del rapporto genitoriale anche in ipotesi di privazione della libertà di uno degli ascendenti di primo grado.

P. Q. M.

Visto l'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b) dell'O.P;

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b) dell'O.P. nei termini di cui in parte motiva per evidente violazione degli articoli 3 e 31, comma 2 della Costituzione;

Sospende la decisione in ordine alla concessione, in via provvisoria, della misura della detenzione domiciliare;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e che sia successivamente trasmessa senza ritardo alla Corte costituzionale.

Così deciso in Cosenza addì 9 dicembre 2022.

Il magistrato di sorveglianza: Greco

23C00007

Margherita Cardona Albini, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2023-GUR-04) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

John Sold State of St



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



Designation of the control of the co



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

GAZZETTA GITTOTALE - FARTE I (ICGISTALIVA)						
		CANONE DI ABI	BON	<u>AMENTO</u>		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00		
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00		
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00		
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00		
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00		
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00		

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	: serie generale		1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1.00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*- annuale€302,47(di cui spese di spedizione € 74,42)*- semestrale€166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



86.72

55,46

€



€ 3,00

